



Unità di informazione finanziaria

Rapporto annuale 2010

Roma, maggio 2011

INDICE

PREMESSA	5
SINTESI	7
1. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE	13
1.1 Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)	13
1.2 Gruppo Egmont	15
1.3 Iniziative in Europa	15
2 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE	18
2.1 Normativa primaria	18
2.2 Normativa secondaria	20
2.2.1 Circolari ministeriali	20
2.2.2 Indicatori di anomalia	21
2.2.3 Schemi e modelli di comportamento anomalo	23
2.2.4 Altri provvedimenti	24
2.2.5 Istruzioni della Banca d'Italia	25
3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE	27
3.1 Linee di tendenza	27
3.2 Analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette	29
4 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO	33
4.1 Segnalazioni da intermediari finanziari e da altri soggetti esercenti attività finanziaria	33
4.1.1 Caratterizzazione territoriale	35
4.1.2 Tipologia delle operazioni segnalate	37
4.1.3 Casistica delle segnalazioni	38
4.2 Segnalazioni da imprese non finanziarie e da professionisti	40
5 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	43
5.1 Segnalazioni di operazioni sospette	43
5.2 Liste di terrorismo e misure di congelamento	48

6 ANALISI DEI DATI AGGREGATI E ATTIVITÀ DI STUDIO	50
6.1 Analisi dei dati a fini antiriciclaggio	50
6.2 Monitoraggio dei dati e attività di studio	56
6.3 Dichiarazioni sul commercio e sul trasferimento di oro	58
7 ATTIVITA' DI CONTROLLO	61
7.1 Attività ispettiva	61
7.2 Irregolarità di rilievo amministrativo	63
8 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE	65
8.1 Collaborazione con FIU di altri paesi	65
8.2 Altre forme di collaborazione	67
9 COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E CON ALTRE AUTORITÀ NAZIONALI	68
9.1. Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria	68
9.2 Collaborazione con altre autorità nazionali	69
10 ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE	70
10.1 Risorse umane e organizzazione	70
10.2 Risorse tecnologiche: la funzione informatica	72
GLOSSARIO	74

INDICE DEI RIQUADRI

▪ Applicazione della normativa antiriciclaggio ai giochi: profili problematici	25
▪ “Scudo fiscale” e operazioni sospette	39
▪ Restrizioni relative ai trasferimenti di fondi con controparti iraniane	48
▪ Relazioni tra paese dell'intermediario del beneficiario e paese di residenza dello stesso nei bonifici verso paesi e territori a fiscalità privilegiata	56
▪ Iniziative in materia di usura	62
▪ Lo scambio di informazioni con FIU di altri paesi	66

PREMESSA

Il presente rapporto illustra l'attività svolta nel 2010 dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) nell'ambito dell'apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

L'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, prevede che il rapporto sia trasmesso al Parlamento per il tramite del Ministro dell'Economia e delle finanze, accompagnato da una relazione della Banca d'Italia sui mezzi finanziari e sulle risorse conferiti all'UIF e da un parere sull'azione dell'Unità redatto dal Comitato di esperti costituito ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

SINTESI

Nel 2010, il contesto in cui si svolge l'attività dell'Unità di informazione finanziaria è stato caratterizzato da una crescente complessità, conseguente anche al perdurare della crisi economica e finanziaria. Questa, notoriamente, rende l'economia legale più vulnerabile alle infiltrazioni della criminalità attuate attraverso il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita.

In questo quadro, l'UIF è stata chiamata a rafforzare la propria azione, sia sul versante internazionale, nelle molteplici sedi nelle quali si promuove il continuo affinamento degli strumenti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sia su quello interno, nell'ambito dell'articolato apparato, introdotto dalla Legge 231/2007, incentrato sull'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.

A livello internazionale, l'attività dei vari organismi si è sviluppata perseguendo gli obiettivi ormai consolidati di elaborazione e aggiornamento degli standard, di valutazione del livello di adeguamento ad essi dei singoli stati, di individuazione di paesi che, per la gravità delle carenze dei propri ordinamenti, si pongono al di fuori dei meccanismi di collaborazione in materia.

Condivisi, nella riflessione internazionale, sono gli obiettivi di rafforzare i poteri delle Financial Intelligence Unit, di specificarne meglio le caratteristiche, di qualificarne con più precisione l'attività di analisi, di ampliare l'ambito delle informazioni di cui esse devono disporre e, quindi, la capacità di fornire collaborazione internazionale. Si mira a definire standard sempre più avanzati e a favorire la convergenza delle caratteristiche operative e dei requisiti di indipendenza di tali organismi.

Sul versante interno, il 2010 ha visto, rispetto ai due anni precedenti, un'ulteriore accentuazione del tasso di crescita delle segnalazioni di operazioni sospette: l'UIF ha ricevuto circa 37.300 segnalazioni, con un incremento, rispetto al 2009, di oltre il 77 per cento. A fronte di questa dinamica, che trova conferma anche nei primi mesi del 2011, solo grazie a un continuo affinamento dei processi di analisi l'UIF è stata in grado – a organico invariato – di esaminare e trasmettere agli organi investigativi quasi 28.000 segnalazioni (pari al 43 per cento in più rispetto all'anno precedente).

La Lombardia e il Lazio rimangono al vertice nella ripartizione su base regionale del numero di segnalazioni trasmesse. Aumentano in misura significativa le segnalazioni provenienti da Campania, Emilia Romagna e Piemonte.

Le transazioni in contante continuano a rappresentare la tipologia che desta maggior sospetto nei segnalanti. Registrano un costante incremento le segnalazioni riguardanti operazioni nel settore dei *money transfer*. Numerose (688) sono state le segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo “scudo fiscale”, in molti casi originate da difficoltà nell’espletamento degli obblighi di adeguata verifica da parte degli intermediari.

L’ingente numero di segnalazioni di operazioni sospette pervenute all’UIF, pur indicativo del progressivo consolidarsi della cultura della prevenzione, non è privo di criticità. Nel sistema continuano infatti a risultare coinvolti quasi esclusivamente gli intermediari finanziari (principalmente banche e Poste Italiane S.p.A.), mentre risulta ancora del tutto irrilevante, specie se comparato con il ruolo svolto nella vita economica del paese, l’apporto dei professionisti e degli operatori non finanziari, dai quali nel 2010 sono pervenute poco più di 200 segnalazioni.

In generale, continua a risultare poco soddisfacente la qualità di molte segnalazioni, spesso carenti sia nella descrizione delle condotte, sia nella rappresentazione dei motivi di sospetto. In numerosi casi i filtri valutativi utilizzati dagli intermediari denotano una capacità selettiva del tutto insoddisfacente; inoltre, le segnalazioni appaiono talora indotte dal timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa più che da una convinta volontà di collaborare sulla base di sospetti qualificati.

La lunghezza dei tempi di segnalazione rende spesso difficile intercettare tempestivamente i flussi sospetti, vanificando l’efficacia preventiva del sistema. E’ essenziale tener presente che qualsiasi ingiustificato ritardo nella segnalazione va necessariamente considerato alla stregua di un inadempimento del relativo obbligo e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Proprio il miglioramento della qualità e della tempestività delle segnalazioni costituisce il principale obiettivo del nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette realizzato dall’UIF e operativo dal 16 maggio 2011. In linea con quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, lettera e-bis), del D.Lgs. 231/2007, con provvedimento del 4 maggio 2011 l’UIF ha emanato le istruzioni sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette.

Nel nuovo schema segnaletico - uniforme per tutti i segnalanti e interamente basato sull’utilizzo del canale telematico a supporto degli scambi informativi - aumenta la quantità di informazioni disponibili in forma strutturata. I segnalanti sono chiamati a fornire una più accurata e completa rappresentazione delle operazioni, dei soggetti nonché dei rapporti e legami fra gli stessi, qualificando in modo accurato, nell’apposita sezione descrittiva, anche i motivi del sospetto. Della maggior ricchezza e strutturazione delle informazioni disponibili nelle segnalazioni potrà avvantaggiarsi l’attività di analisi e approfondimento dell’UIF.

Gli indicatori di anomalia rappresentano uno strumento essenziale a disposizione degli operatori per agevolare la pronta individuazione e la corretta valutazione delle operazioni sospette. Nell'anno, su proposta dell'UIF, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, sono stati emanati gli indicatori per i professionisti (decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010) e per gli intermediari finanziari (provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010). All'inizio dell'anno in corso, anche il Ministero dell'Interno ha diffuso gli indicatori destinati agli operatori non finanziari (decreto del 17 febbraio 2011).

Gli indicatori non sono né tassativi né esaustivi, anche in considerazione della costante evoluzione delle tecniche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; la loro assenza non esclude, di per sé, che una operazione sia sospetta, così come la loro ricorrenza non è motivo sufficiente per procedere alla segnalazione. Essi, pertanto, non esauriscono lo spettro delle casistiche da ritenere sospette ma vanno considerati uno strumento da leggere ed eventualmente integrare alla luce dell'intero patrimonio informativo a disposizione del segnalante.

Nel 2010 è proseguita anche l'attività dell'UIF volta all'emanazione di schemi e modelli di comportamento anomalo sul piano economico e finanziario, che obbediscono alla stessa logica degli indicatori. Nell'anno l'Unità ha concentrato la propria attenzione sui casi delle frodi informatiche, delle frodi all'IVA intracomunitaria e nell'attività di leasing, nonché sui fenomeni di abuso nell'utilizzo di finanziamenti pubblici.

L'UIF annette massima rilevanza al continuo e diretto contatto con i soggetti obbligati, sia in sede di approfondimento finanziario delle segnalazioni, sia nell'ambito delle occasioni formative e di dibattito cui essa partecipa assiduamente. Il confronto, la condivisione di criteri e comportamenti, la divulgazione di orientamenti e indirizzi operativi rivestono un'importanza cruciale ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

L'apparato di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si giova inoltre delle analisi dei fenomeni di rilevanza sistemica che l'UIF conduce sui flussi mensili di segnalazioni aggregate, al fine di individuare circostanze o eventi riferiti a specifiche aree territoriali, a settori dell'economia a rischio o a particolari categorie di strumenti di pagamento. La rilevazione di anomalie, puntuali o andamentali, può costituire lo spunto per ulteriori approfondimenti a livello disaggregato ed eventualmente dar luogo all'attivazione dei poteri ispettivi dell'Unità.

Le ispezioni si confermano, anche nel 2010, un utile strumento di verifica del corretto adempimento degli obblighi di segnalazione e di stimolo al miglioramento della collaborazione attiva. Nell'anno l'UIF ha effettuato 25 interventi (18 nel 2009): 22 di tipo "mirato" e 3 di carattere generale. Particolare rilievo hanno assunto le iniziative nei confronti delle direzioni campane di banche di rilevanza nazionale, tese ad approfondire operazioni suscettibili di essere ricondotte a fatti di usura, e quelle

nei confronti di alcune società fiduciarie “statiche” risultate particolarmente attive nelle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione previste dalla normativa sullo “scudo fiscale”.

Nell'anno l'UIF ha trasmesso alle competenti Procure della Repubblica 188 comunicazioni inerenti fattispecie di possibile rilevanza penale (77 nel 2009). Anche sulla scorta degli esiti dell'attività ispettiva, all'Autorità Giudiziaria sono state inviate 22 informative (12 nel 2009) finalizzate a fornire supplementi conoscitivi per indagini in corso. Notevole è stato anche l'incremento delle richieste da parte di Procure e Direzioni Distrettuali Antimafia (ai sensi dell'art. 256 c.p.p. e dell'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007): a fronte di 118 atti della specie, l'UIF ha condotto approfondimenti su circa 1.200 nominativi presenti nei propri archivi. Per rispondere in modo più completo ai magistrati richiedenti, sono stati attivati 71 scambi di informazioni con FIU estere (60 nel 2009) che hanno spesso consentito di individuare disponibilità di origine illecita detenute all'estero e orientare le ordinarie procedure rogatorie.

Importante continua a essere il contributo delle segnalazioni di operazioni sospette all'attività investigativa e processuale: in molti casi (alcuni dei quali hanno avuto notevole risonanza mediatica), tali attività si sono giovate delle analisi e degli approfondimenti finanziari condotti dall'UIF nonché degli scambi informativi che essa intrattiene con le omologhe autorità estere. Secondo riferimenti della Guardia di Finanza, circa il 20 per cento delle segnalazioni acquisite dagli organi investigativi è confluito in procedimenti penali già pendenti o ha dato origine a nuovi procedimenti, la maggior parte dei quali volti ad accertare reati di riciclaggio, usura, estorsione, abusivismo finanziario, frode fiscale e truffa, ovvero infrazioni di carattere amministrativo alla normativa antiriciclaggio o valutaria.

Sul versante della collaborazione operativa internazionale, nel 2010 è stato intenso lo scambio di informazioni con le FIU estere finalizzato ad approfondire le segnalazioni ricevute e a consentire l'intervento tempestivo degli organi inquirenti su disponibilità finanziarie detenute all'estero. Molteplici sono state anche le iniziative di assistenza tecnica e la partecipazione a gruppi di lavoro per la risoluzione di tematiche operative.

La struttura organizzativa dell'UIF è stata interessata, nel corso dell'anno in rassegna, da un intervento di redistribuzione di alcune materie tra due unità di base, realizzato in un'ottica di più razionale ripartizione delle competenze. L'Unità ha finora fronteggiato la crescita dei carichi di lavoro grazie a una continua opera di razionalizzazione dei processi e attraverso interventi di microorganizzazione. In un contesto caratterizzato dall'intensificarsi dei fenomeni di criminalità economica e finanziaria, il perdurante trend ascendente delle segnalazioni e le sempre più numerose richieste di collaborazione da parte delle autorità inquirenti rendono necessario e urgente un adeguamento della compagine del personale.

* * *

Il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, introdotto in Italia con il D.Lgs. n. 231/2007, può dirsi ormai consolidato nel nostro ordinamento. Permangono talune criticità sul piano legislativo che, nelle more della realizzazione di una ben più ambiziosa riforma organica della materia, necessiterebbero di interventi mirati, volti a privilegiare, pragmaticamente, la risoluzione delle problematiche più gravi e urgenti. Allo stesso tempo, sullo sfondo, iniziano a delinearsi modifiche del quadro normativo internazionale che, anche attraverso la regolamentazione comunitaria futura, potranno a loro volta determinare cambiamenti significativi nell'ordinamento nazionale.

A distanza di oltre tre anni dall'istituzione, il bilancio dell'attività svolta dall'UIF costituisce senz'altro motivo di soddisfazione per i numerosi obiettivi raggiunti, per il ruolo assunto nel sistema, per la credibilità acquisita anche all'estero. Attraverso l'impegno costante e coerente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'UIF intende continuare a offrire il proprio contributo specializzato all'affinamento delle regole e delle prassi operative, alla ricerca delle più proficue forme di collaborazione con le altre autorità, all'aumento della sensibilità dei soggetti obbligati. La sorregge la convinzione che sempre più solide e proficue relazioni tra le istituzioni deputate alla tutela dell'integrità del sistema finanziario e della correttezza dei comportamenti rappresentino una garanzia di efficienza ed efficacia dell'intero sistema antiriciclaggio.

1. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Il perdurare della crisi economica e finanziaria non manca di riflettersi sui fenomeni la cui prevenzione e contrasto costituiscono la *mission* dell'UIF a livello sia internazionale sia domestico.

Nelle fasi contrassegnate da bassi livelli di crescita economica e da difficoltà di accesso delle imprese alle fonti di finanziamento, tende ad aumentare l'esposizione dell'economia legale all'infiltrazione della criminalità organizzata attraverso il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita.

Nella consapevolezza della complessità e della continua evoluzione dello scenario, l'UIF è presente e fornisce il proprio contributo nelle molteplici sedi internazionali nelle quali si mettono a punto le strategie di prevenzione e contrasto del riciclaggio e si promuove il continuo affinamento degli strumenti volti a potenziare l'azione delle FIU nei singoli ordinamenti.

Nel corso dell'anno in rassegna l'attività degli organismi sovranazionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si è sviluppata perseguendo obiettivi ormai consolidati: elaborazione e aggiornamento degli standard; valutazione del livello di adeguamento ad essi degli stati membri; individuazione di paesi che, per la gravità delle carenze dei propri ordinamenti, si pongono di fatto al di fuori dei meccanismi di collaborazione internazionale in materia.

1.1 Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)

In vista dell'avvio del quarto ciclo di valutazioni dei paesi membri, il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha da tempo avviato una revisione dei propri standard (40 Raccomandazioni e IX Raccomandazioni "speciali") alla luce dell'evoluzione del contesto di riferimento e dell'esperienza maturata.

La revisione degli standard GAFI

Un notevole livello di consenso è stato raggiunto con riferimento a una molteplicità di questioni, tra le quali assume rilievo l'ampliamento dell'ambito armonizzato dei reati presupposto del riciclaggio mirante, in particolare, a includervi gli illeciti fiscali. Tra i principali temi ancora oggetto di elaborazione figurano una maggiore definizione delle modalità di applicazione del cd. approccio basato sul rischio (*risk-based approach*) e una più precisa indicazione dei requisiti e dei poteri delle varie autorità competenti nonché della reciproca collaborazione.

L'approccio risk-based

Secondo il principio del risk-based approach, alcune Raccomandazioni del GAFI richiedono agli stati di configurare le proprie regole tenendo conto delle specificità nazionali; analogamente, i soggetti obbligati sono chiamati a calibrare le misure preventive sulla base del rischio ravvisabile nelle singole fattispecie. Ne risultano un sistema di regole internazionali di notevole flessibilità (anche al variare del contesto nel tempo) e una significativa diversificazione degli ordinamenti nazionali. Ciò, se da una parte può consentire di realizzare una migliore allocazione delle risorse in relazione alle effettive esigenze, dall'altra può far sorgere difficoltà sia per la compliance degli operatori attivi in più paesi sia per i relativi controlli da parte delle autorità competenti.

La revisione in corso in sede GAFI, pur confermando l'approccio basato sul rischio, tende a precisarne le concrete modalità di applicazione, in particolare per quanto attiene ai criteri di valutazione del rischio, ai casi di esenzione dai diversi tipi di misure preventive, alle ipotesi di customer due diligence in forma rafforzata o semplificata.

Nuovi standard sulle FIU

Tra i temi di fondo della revisione degli standard internazionali figura anche il rafforzamento dei poteri delle FIU e dei meccanismi di collaborazione. Gli obiettivi perseguiti sono una maggiore specificazione delle caratteristiche delle FIU, una più precisa qualificazione dell'attività di analisi rispetto a quella investigativa (riservata ad altri organismi) e una maggiore chiarezza circa le informazioni di cui le FIU devono avere la disponibilità.

A fronte di una dimensione sempre più transnazionale del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il fine ultimo è quello di favorire lo scambio delle informazioni necessarie per l'attività di analisi, rimuovendo gli ostacoli derivanti da eccessive divergenze negli assetti istituzionali e operativi delle FIU. Per ampliare la capacità di fornire collaborazione internazionale, si sta discutendo anche sull'introduzione di un principio secondo cui gli stessi poteri informativi a disposizione delle FIU per l'approfondimento a livello domestico dovrebbero essere utilizzabili quando esse sono chiamate a fornire riscontro a richieste di informazioni provenienti da controparti estere.

Individuazione di paesi con gravi carenze

Prosegue il monitoraggio del GAFI sui paesi caratterizzati da gravi carenze nei sistemi antiriciclaggio.

Nel febbraio 2011 il GAFI, in linea con il precedente Comunicato dell'ottobre 2010, ha ribadito la necessità di applicare efficaci contromisure per proteggere il sistema finanziario dai rischi connessi con le relazioni con l'Iran e con la Repubblica Democratica di Corea. Sempre nel febbraio 2011, il GAFI ha richiamato l'attenzione della comunità internazionale su 31 paesi (alcuni dei quali europei) nei cui sistemi antiriciclaggio sono state riscontrate gravi carenze, per superare le quali i paesi in questione si sono impegnati ad adottare opportune misure secondo un "piano d'azione" concordato con il GAFI stesso.

Altre attività del GAFI

In costante raccordo con il settore privato, il GAFI prosegue l'impegno per l'individuazione di nuovi trend e tipologie di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In tale ambito, sono stati pubblicati rapporti concernenti le vulnerabilità connesse all'impiego di mezzi di pagamento innovativi, all'attività dei professionisti che forniscono consulenza in materia societaria, ai traffici nelle zone di libero scambio.

1.2 Gruppo Egmont

Ai fini dell'aggiornamento delle Raccomandazioni riguardanti le FIU, il principale riferimento per la revisione degli standard del GAFI è rappresentato dai principi e dalle *best practices* elaborati dal Gruppo Egmont circa le caratteristiche delle FIU e le modalità di svolgimento della collaborazione tra le stesse. L'allineamento degli standard del GAFI sulla collaborazione internazionale tra FIU ai principi e alle pratiche del Gruppo Egmont consentirà anche una maggiore omogeneità con la regolamentazione comunitaria in materia, alla quale le FIU europee già si uniformano.

Nel corso del 2010, è proseguita l'attività del Gruppo Egmont di valutazione delle singole FIU al fine di verificarne la rispondenza ai principi da esso elaborati e agli standard internazionali. La valutazione riguarda sia le FIU candidate ad accedere al Gruppo sia quelle già aderenti che siano state interessate da rilevanti modifiche nella regolamentazione nazionale. Le FIU del Gruppo sono aumentate, nel 2010, da 116 a 120.

Il Gruppo ha continuato ad avviare iniziative volte a incentivare la costituzione di FIU in paesi che ne sono privi, a sviluppare interventi di formazione, a raccogliere informazioni su significativi casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché sentenze giudiziarie riguardanti l'attività delle FIU. Il Gruppo è anche impegnato nello svolgimento di specifici progetti volti a favorire l'attività delle FIU (ad esempio, in tema di tutela della sicurezza delle informazioni e di condivisione delle segnalazioni di operazioni sospette all'interno dei gruppi finanziari).

Un funzionario dell'UIF è stato nominato chairman del "Legal Working Group" del Gruppo Egmont.

1.3 Iniziative in Europa

Anche in sede comunitaria si seguono con particolare attenzione la revisione delle Raccomandazioni del GAFI nonché le varie problematiche emerse nella collaborazione tra autorità.

La regolamentazione comunitaria – che continua a essere incentrata sulla Terza Direttiva "antiriciclaggio" 2005/60/CE – recepisce gli standard internazionali, sviluppandoli in funzione della convergenza dei sistemi antiriciclaggio degli stati membri.

La Commissione Europea, nell'ambito delle funzioni concernenti l'attuazione della normativa comunitaria, presiede il "Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" nonché il gruppo di lavoro informale denominato "Piattaforma delle FIU dell'Unione europea", che costituiscono importanti sedi di coordinamento, rispettivamente, dell'attività degli stati membri e di quella delle FIU.

Commissione
europea

Presso il Comitato per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è in corso l'aggiornamento dell'accordo ("Common Understanding") del 2008 per l'individuazione di paesi terzi con regime antiriciclaggio "equivalente", rilevante ai fini dell'applicazione di alcune misure preventive e, in particolare, per quanto attiene alla customer due diligence. I criteri per la determinazione dell'equivalenza continueranno a essere basati sui risultati delle valutazioni svolte dal GAFI e dagli altri organismi internazionali competenti, pur con margini di discrezionalità che consentiranno agli stati membri di tenere conto di ulteriori informazioni disponibili e dell'esperienza dei rapporti bilaterali.

La Piattaforma delle FIU europee ha concentrato la propria attenzione sull'efficacia della regolamentazione comunitaria che presiede alla collaborazione internazionale. E' avvertita la necessità, da un lato, di formulare linee-guida operative (ad esempio, per la segnalazione di operazioni sospette transnazionali) e, dall'altro, di gettare le basi per un aggiornamento delle regole volto all'ampliamento dell'ambito e delle forme degli scambi informativi (ad esempio, in relazione ad approfondimenti volti all'applicazione di sanzioni economiche internazionali).

L'attuazione della nuova architettura europea per la vigilanza prudenziale nel sistema finanziario potrà avere importanti riflessi anche nella materia dell'antiriciclaggio, in particolare per quanto attiene al coordinamento tra le diverse autorità competenti nei controlli e all'elaborazione di regole comuni per la *compliance* degli intermediari.

Consiglio d'Europa

Nell'ambito delle iniziative europee si inscrivono anche le attività del Consiglio d'Europa volte a individuare e affrontare le problematiche applicative della Convenzione di Varsavia del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.

La Convenzione comprende regole in materia penale, misure di prevenzione, indicazioni sul ruolo delle autorità competenti; essa contribuisce a definire un sistema regolamentare particolarmente avanzato, coerente con quello comunitario e con gli standard del GAFI, esteso ai paesi dell'Europa orientale.

Moneyval

Particolare rilievo assume l'attività di Moneyval, l'organismo regionale creato sul modello GAFI operante nell'ambito del Consiglio d'Europa, al quale aderiscono i paesi europei non appartenenti al GAFI. Esponenti dell'UIF forniscono supporto ai lavori di Moneyval in qualità di esperti. Nell'ambito del quarto ciclo di valutazioni reciproche dei paesi membri condotti da Moneyval, un esponente dell'UIF ha partecipato in qualità di esperto finanziario alla valutazione del Principato di Andorra.

Nel corso del 2010 Moneyval ha avviato il programmato intervento volto a valutare l'adeguatezza e l'efficacia del nuovo quadro normativo in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottato dalla Repubblica di San Marino; il relativo rapporto sarà discusso nel corrente anno.

Nel gennaio 2011 è stato inoltre pubblicato un rapporto predisposto dal Global Forum on Exchange of Information for Tax Purposes dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) che ha evidenziato il persistere nel sistema sammarinese di alcune lacune - in

particolare per quanto attiene all'identificazione del titolare effettivo nell'attività delle società fiduciarie – suscettibili di inficiare, tra l'altro, lo scambio di informazioni con autorità estere.

Nel corso del 2010 lo Stato della Città del Vaticano (SCV), in esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione Monetaria con l'Unione Europea, ha adottato una legge antiriciclaggio ispirata alla normativa comunitaria, che ha, tra l'altro, istituito l'Agenzia di informazione finanziaria, destinata a svolgere le funzioni di FIU.

Iniziativa nello
Stato della Città
del Vaticano

L'introduzione della nuova normativa va valutata positivamente ai fini della stabile regolarizzazione dei rapporti e del superamento di alcune criticità connesse, in particolare, con l'adeguata verifica della clientela da parte delle banche italiane operanti con lo IOR.

Il GAFI ha incluso d'iniziativa lo Stato della Città del Vaticano tra i paesi da sottoporre a verifica nell'ambito del gruppo di lavoro sulla Cooperazione Internazionale (ICRG). Da parte sua lo SCV ha ottenuto che il proprio sistema antiriciclaggio sia sottoposto a una valutazione da parte di Moneyval, del quale fa da tempo parte in qualità di osservatore.

2 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Nell'ambito dei rapporti con i soggetti pubblici e privati in cui si articola il sistema italiano antiriciclaggio, l'UIF contribuisce, con attività di carattere propositivo e consulenziale, all'evoluzione della legislazione nazionale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché della normativa di attuazione.

2.1 Normativa primaria

Interventi sui
destinatari del
D.Lgs. 231/2007

Diversi interventi normativi hanno interessato, nel 2010, la disciplina del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tali interventi, tra l'altro, hanno inciso - sia pure non sempre in maniera sistematicamente coerente - sull'ambito dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendovi nuovi operatori ovvero imponendo di aggiornare i riferimenti esistenti.

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, recante l'attuazione della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cd. "Payment Services Directive"), ha inserito fra i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio gli istituti di pagamento, soggetti non bancari abilitati all'offerta di servizi di pagamento all'interno dell'UE.

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della Direttiva 2006/43/CE, ha istituito il registro dei revisori legali e delle società di revisione e abrogato, a far tempo dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto stesso, l'albo speciale delle società di revisione e il registro dei revisori contabili. In relazione a tali previsioni, sarà necessario modificare l'attuale formulazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 231/2007.

Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ha esteso gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il ricorso alla mediazione civile e commerciale costituisce condizione di procedibilità in giudizio per le controversie in materia di: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, ha apportato modifiche all'articolo 14, comma 1, lett. e) ed e-bis), del D.Lgs. n. 231/2007 con riferimento ai soggetti operanti nel settore giochi.

Sono stati, in particolare, esclusi dall'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio - con riferimento sia ai giochi on line, sia ai giochi in sede fissa - il lotto, le lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita istantanea (es. "gratta e vinci") o ad estrazione differita e i concorsi pronostici. Fra i giochi a distanza sono stati inclusi quelli privi delle autorizzazioni ministeriali, mentre per i giochi in sede fissa rilevano esclusivamente i concessionari.

Significative modifiche alla disciplina antiriciclaggio sono state introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122), recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

**Modifiche
introdotte dal D.L.
n. 78/2010**

In particolare, nell'ambito degli obblighi rafforzati di adeguata verifica è previsto che il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, predisponga una *black list* dei paesi caratterizzati da maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e da assenza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

I destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 dovranno astenersi dall'instaurare rapporti continuativi, eseguire operazioni o prestazioni professionali, ovvero dovranno porre fine ai rapporti o alle prestazioni già in essere, di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei paesi individuati nella prevista black list. Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, solo previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle finanze, subordinata alla individuazione e comunicazione dei dati identificativi degli effettivi titolari, anche per il tramite di società controllanti e di società fiduciarie, delle partecipazioni societarie.

Il D.L. n. 78/2010 ha modificato i limiti di utilizzo del contante e dei titoli al portatore e di emissione degli assegni, riducendo da 12.500 a 5.000 euro le soglie previste dall'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007. Le sanzioni per le violazioni di tali nuove soglie sono state inasprite.

Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, il D.L. n. 78/2010 ha stabilito che costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento presso intermediari finanziari di denaro contante pari o superiore a 15.000 euro.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha successivamente emanato una circolare volta, in particolare, a chiarire i profili applicativi della disposizione in questione, al fine di evitare che interpretazioni letterali della stessa, creando acritici automatismi, potessero riflettersi negativamente sulla significatività delle segnalazioni di operazioni sospette (cfr. infra).

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 - recante attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi è intervenuto anch'esso sull'ambito applicativo della normativa antiriciclaggio.

D.Lgs. n. 141/2010

Il provvedimento ha soppresso il riferimento agli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB e ha inserito le società fiduciarie di cui al novellato art. 199 del TUF tra gli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007. Tali società pertanto, a fronte dell'assoggettamento a controlli da parte della Banca d'Italia, beneficeranno del regime di adeguata verifica semplificata della clientela nei rapporti con gli altri intermediari, ai quali non dovranno più fornire l'indicazione del beneficiario effettivo. A seguito di tale emendamento, l'efficacia dei presidi antiriciclaggio dipenderà dall'esistenza di una effettiva volontà di collaborazione da parte delle società fiduciarie.

Il D.Lgs. n. 141/2010 ha altresì ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di trasmissione dei dati statistici aggregati. Peraltro, al momento risultano impropriamente incluse tra i soggetti obbligati, per un errore materiale, anche le società di riscossione tributi; in considerazione di ciò, il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (cd. correttivo), ha introdotto una norma volta ad assicurare che, nella fase transitoria, continuino ad applicarsi le originarie disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007.

**Legge n. 136/2010
recante il piano
nazionale antimafia**

La tracciabilità dei flussi finanziari assume un valore centrale nel contrasto del riciclaggio. Il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (Legge n. 136 del 2010), contiene importanti disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento degli appalti pubblici, prevedendo, tra l'altro, regole per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

In particolare, viene generalizzato l'obbligo di utilizzo dello strumento del conto dedicato e viene individuato nel bonifico bancario o postale l'unico strumento di pagamento in grado di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle opere pubbliche.

Il D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, ha risolto problematiche relative all'entrata in vigore della nuova disciplina, attraverso una chiara individuazione dei contratti ai quali la tracciabilità dovrà essere applicata. In aggiunta al bonifico bancario o postale, i trasferimenti di fondi possono essere effettuati anche "con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni".

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito in materia indicazioni applicative con le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010.

2.2 Normativa secondaria

2.2.1 Circolari ministeriali

**Circolare MEF 11
ottobre 2010 in
materia di
segnalazione di
operazioni sospette**

A seguito delle modifiche alla disciplina antiriciclaggio introdotte dal D.L. n. 78/2010 e, in particolare, della riduzione della soglia per l'operatività in contanti da 12.500 a 5.000 euro, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze del 5

agosto 2010 ha fornito opportune indicazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di circolazione del contante e dei titoli al portatore.

La Circolare dell' 11 ottobre 2010 - emanata d'intesa con la Banca d'Italia, l'UIF e la Guardia di Finanza - ha fornito chiarimenti sulle modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette in relazione alle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 231/2007.

Partendo dalla considerazione che le nuove norme mirano a richiamare l'attenzione sull'uso del contante, che in Italia è superiore alla media europea, la Circolare richiama l'esigenza di una interpretazione sistemica e ribadisce che la segnalazione di operazione sospetta deve essere il frutto di un processo complesso, basato sulla valutazione di elementi soggettivi, oggettivi e di ogni altra circostanza conosciuta dal segnalante in ragione delle funzioni esercitate. Pertanto, la modifica non altera l'assetto normativo, ma indica ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza per qualificare meglio il sospetto circa il cliente o l'operazione. Rimane quindi esclusa ogni forma di automatismo oggettivo della segnalazione.

La Circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze del 16 febbraio 2010, intervenuta dopo la proroga dei termini per l'adesione allo "scudo fiscale", ha fornito agli intermediari e ai professionisti indicazioni idonee ad assicurare la regolare applicazione della disciplina antiriciclaggio alle operazioni "scudate".

Provvedimenti in materia di "scudo fiscale"

La Circolare, tra l'altro, invitava a prestare una specifica attenzione alle operazioni che, per la loro natura, presentassero particolari rischi, quali le operazioni effettuate da soggetti che non fossero già clienti della banca, quelle in contante o non provenienti da un intermediario estero. Atteso che le operazioni di rimpatrio dei capitali possono rientrare tra quelle per le quali è necessaria l'identificazione rafforzata, gli intermediari e i professionisti venivano invitati ad acquisire informazioni ed eventuali riscontri documentali sulla formazione dei capitali oggetto del rientro dall'estero.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 52 dell'8 ottobre 2010 ha fornito agli uffici incaricati dell'accertamento indicazioni volte a verificare la sussistenza dei presupposti per accedere all'emersione. E' previsto fra l'altro che, in presenza di specifici ed elevati profili di rischio, la verifica della effettività del rimpatrio e della regolarizzazione vada svolta acquisendo tutte le informazioni necessarie dal contribuente e, ove non sufficienti, dall'intermediario incaricato del rimpatrio (cfr., anche il riquadro a pag. 39: Segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo "scudo fiscale").

2.2.2 Indicatori di anomalia

Nel corso del 2010 l'UIF ha profuso un notevole impegno, anche in collaborazione con le altre autorità impegnate nella prevenzione del riciclaggio, ai fini dell'emanazione degli indicatori di anomalia volti ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette (art. 41 D.Lgs. n. 231/2007).

In particolare, su proposta dell'UIF, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, sono stati emanati: ad aprile, il Decreto del Ministero della Giustizia recante gli indicatori di anomalia per talune categorie di professionisti e dei revisori contabili; ad

agosto, il Provvedimento della Banca d'Italia recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari; nel febbraio del 2011, il Decreto del Ministero dell'Interno recante gli indicatori di anomalia per talune categorie di operatori non finanziari.

I tre provvedimenti, pur essendo rivolti a distinte categorie di destinatari, presentano una struttura uniforme, caratterizzata da un articolato di carattere generale e da un allegato contenente i singoli indicatori, calibrati in base alle peculiarità di ciascuna categoria.

Nell'articolato viene chiarito che gli indicatori non sono tassativi né esaustivi, anche in considerazione della costante evoluzione delle tecniche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; pertanto, la loro assenza non è sufficiente a escludere che una operazione sia sospetta e, per converso, la loro ricorrenza non è sufficiente per segnalare una operazione come sospetta.

L'obbligo di segnalazione prescinde dall'importo dell'operazione e riguarda anche le operazioni non concluse nonché quelle regolate tramite altri intermediari sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione; l'analisi dell'operatività deve essere effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione ovvero di chiusura del rapporto.

Apposite procedure di valutazione sono previste da parte degli intermediari; l'attivazione di procedure informatiche per la rilevazione automatica di operazioni anomale è obbligatoria con riguardo all'operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici, a quella eseguita nell'ambito dei servizi di tramitazione e a quella che transita sui conti correnti di corrispondenza.

Nei confronti dei professionisti e degli operatori non finanziari vengono fornite, in un ulteriore allegato, talune precisazioni in merito agli obblighi di collaborazione attiva e alla procedura di segnalazione, in considerazione della loro minore dimestichezza con il sistema delle segnalazioni.

Intermediari finanziari

Per quanto attiene, in particolare, agli indicatori per gli intermediari finanziari, il relativo provvedimento razionalizza gli indici contenuti nel "Decalogo" della Banca d'Italia del 2001- che viene contestualmente abrogato - e ne aggiorna e arricchisce il contenuto alla luce dell'esperienza maturata nell'ultimo decennio; tiene anche conto degli esiti di un approfondito esame condotto in merito agli indicatori definiti dalle Financial Intelligence Unit estere.

Gli indicatori di anomalia sono articolati in sub-indici, che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente allo stesso.

Gli indicatori riguardano il profilo soggettivo del cliente e il profilo oggettivo delle operazioni o delle prestazioni professionali.

Per gli intermediari finanziari sono presi in considerazione, oltre all'identità e al comportamento del cliente, le operazioni illogiche, inusuali rispetto alla prassi di mercato, incoerenti rispetto al profilo economico-finanziario del cliente nonché le operazioni effettuate ingiustificatamente in favore di terzi. Rilevano poi i mezzi e le modalità di pagamento utilizzati (uso ripetuto e ingiustificato di contante, ricorso a tecniche di frazionamento, utilizzo di carte di pagamento non coerente con la normale operatività del cliente; ricorso a money transfer). Specifica attenzione è

quindi prestata alle operazioni in strumenti finanziari, a quelle connesse con contratti assicurativi e alle ipotesi di finanziamento del terrorismo.

Con riferimento ai professionisti gli indicatori considerano specificamente la costituzione e l'amministrazione di imprese, società, trust e enti analoghi, le operazioni relative a beni immobili e a beni mobili registrati e le operazioni contabili e finanziarie.

Professionisti

Relativamente agli operatori non finanziari vengono forniti indicatori ripartiti per le distinte attività prese in considerazione (commercio di oro; fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi; fabbricazione di oggetti preziosi; commercio di cose antiche; esercizio di case d'asta o gallerie d'arte; recupero di crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante; gestione di case da gioco; offerta di giochi e scommesse; agenzia di affari in mediazione immobiliare).

Operatori non finanziari

2.2.3 Schemi e modelli di comportamento anomalo

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2007, l'UIF ha il compito di diffondere schemi e modelli di comportamento anomalo sul piano economico e finanziario. Finalizzati, al pari degli indicatori, ad agevolare la individuazione di operazioni sospette da segnalare, essi si distinguono dai primi in quanto sono volti a richiamare l'attenzione degli operatori su specifici settori di operatività o su particolari condotte dalle quali possono desumersi anomalie che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali. A partire dal settembre 2009, l'UIF ha diffuso numerose comunicazioni della specie.

Nel 2010 sono stati, in particolare, considerati i casi delle frodi informatiche e all'IVA intracomunitaria, dell'abuso di finanziamenti pubblici, delle frodi nell'attività di leasing.

La comunicazione del 5 febbraio 2010 richiama l'attenzione sul moltiplicarsi, in diverse forme e modalità, delle frodi informatiche, tra cui il cd. phishing. Lo schema operativo mira ad incoraggiare l'attivazione, da parte degli intermediari che offrono alla propria clientela la possibilità di operare on-line, di efficaci sistemi di monitoraggio dell'operatività effettuata al fine di prevenire tali attività illecite.

La comunicazione del 15 febbraio 2010 si concentra sul fenomeno della frode all'IVA intracomunitaria, che consente, attraverso condotte anche penalmente rilevanti (quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o le dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di fatture false), di sottrarre ingenti risorse finanziarie all'erario e di assicurare notevoli profitti alle organizzazioni criminali.

La comunicazione dell'8 luglio 2010 riguarda l'operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici. Essa richiama gli intermediari bancari e finanziari e i professionisti – quando siano a vario titolo coinvolti in operazioni connesse con l'erogazione e l'impiego di finanziamenti pubblici comunitari e nazionali – a prestare particolare attenzione sia alla fase prodromica alla concessione dei fondi, inclusa l'istruttoria finalizzata alla erogazione, sia alla fase relativa all'impiego degli stessi. Per agevolare tali valutazioni, la comunicazione fornisce uno schema

operativo che descrive possibili anomalie riscontrabili nell'operatività connessa con la concessione di finanziamenti pubblici.

La comunicazione del 17 gennaio 2011, relativa all'operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing, richiama gli intermediari bancari e finanziari, quando coinvolti in operazioni connesse con il leasing, ad approfondire la conoscenza del cliente-utilizzatore e ad acquisire informazioni sul fornitore. Al contempo gli stessi dovranno valutare la congruità del contratto alla luce del profilo del cliente e delle caratteristiche del bene concesso in leasing. Si descrivono pertanto, sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate, condotte riconducibili a possibili frodi in questo settore.

Comunicazione dell'UIF in tema di "scudo fiscale"

In tema di "scudo fiscale", l'UIF ha emanato una comunicazione, in data 24 febbraio 2010, volta a fornire agli intermediari indicazioni per un corretto adempimento degli obblighi di collaborazione attiva. Nel provvedimento si precisa che gli intermediari e i professionisti che abbiano successivamente raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità rimpatriate possano provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall'art. 13-bis del D.L. 78/2009 sono tenuti a effettuare la segnalazione di operazione sospetta (cfr. anche riquadro a pag. 39: Segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo "scudo fiscale").

2.2.4 Altri provvedimenti

Dati statistici aggregati

L'art. 40 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che l'UIF definisca le modalità con le quali gli intermediari sono tenuti ad aggregare e trasmettere mensilmente i dati relativi alle operazioni registrate nell'Archivio Unico Informatico-AUI ("Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate" - S.A.R.A.). Su tali dati l'UIF effettua analisi volte a individuare eventuali fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nell'ambito di determinate zone territoriali.

Alla luce del provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative per la tenuta dell'AUI, con provvedimento del Direttore dell'UIF del 27 aprile 2010 sono state aggiornate le tabelle di raccordo fra causali analitiche e causali aggregate e modificati i settori sintetici di attività economica per tenere conto dell'imminente adozione della codifica Attività Economica-ATECO.

Anticipazione di allegati tecnici sulle innovazioni informatiche

Il 25 novembre 2010, con un comunicato pubblicato sul proprio sito Internet, l'UIF ha anticipato gli allegati tecnici relativi alla introduzione del nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, operativo dal maggio 2011. Ciò, allo scopo di consentire ai segnalanti di avviare per tempo i necessari interventi attuativi volti al recepimento del nuovo schema segnaletico.

E' stato adottato uno schema di segnalazione unico per tutte le categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori). Il contenuto della segnalazione sarà articolato nei relativi dati identificativi, negli elementi informativi in forma strutturata (riguardanti le operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami tra tali entità) e negli elementi descrittivi in forma libera (afferenti l'operatività segnalata e i motivi del sospetto). La trasmissione delle segnalazioni avverrà con modalità telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale della Banca d'Italia, con modalità idonee ad assicurare la massima tutela della riservatezza del segnalante.

Con la medesima finalità, il 23 dicembre 2010 l'UIF ha anticipato gli allegati tecnici relativi al nuovo schema segnaletico previsto per l'inoltro delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate attraverso la rete Internet, che entrerà in vigore nella seconda metà del 2011.

2.2.5 Istruzioni della Banca d'Italia

Il 10 marzo 2011 è stato emanato il provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Organizzazione,
procedure
e controlli interni

Il provvedimento - adottato d'intesa con Consob e Isvap e con il contributo dell'UIF - intende soddisfare l'esigenza di adeguati presidi organizzativi per un efficace governo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le misure previste vanno modulate tenendo conto delle specificità dell'attività svolta dai destinatari e delle relative dimensioni organizzative e caratteristiche operative, secondo il principio di proporzionalità.

La prima parte del provvedimento richiama le funzioni di "supervisione strategica", "gestione" e "controllo" assegnate agli organi aziendali o a loro componenti, in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza. La seconda parte assegna un ruolo centrale alla funzione antiriciclaggio, alla quale sono attribuiti compiti progettuali, consulenziali e di controllo di secondo livello; tali compiti possono essere espletati anche dalle strutture incaricate della compliance o del risk management ovvero esternalizzati. La terza parte prevede che nei gruppi le decisioni strategiche spettino agli organi della capogruppo, che potranno individuare un'unica struttura antiriciclaggio. Nella quarta parte, vengono prescritte particolari cautele nell'esercizio delle attività di money transfer e di intestazione fiduciaria di beni, in relazione alla loro particolare esposizione al rischio di riciclaggio.

E' prescritto, tra l'altro, che il responsabile della funzione antiriciclaggio sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Al responsabile antiriciclaggio può essere conferita la delega alla valutazione e alla trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette. La delega non può essere conferita, invece, al responsabile della funzione di revisione interna né a soggetti esterni all'impresa. Nelle strutture di gruppo essa può essere attribuita al delegato di gruppo. Il nominativo del delegato ovvero del titolare dell'attività/legale rappresentante va comunicato all'UIF.

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO AI GIOCHI: PROFILI PROBLEMATICI

Le attività del gioco presentano una forte esposizione al rischio di infiltrazione della criminalità economico-finanziaria, a motivo degli ingenti flussi finanziari movimentati, spesso in modo anonimo, dai soggetti operanti a vario titolo nel settore (concessionari, gestori, utenti). La normativa antiriciclaggio, pertanto, ha posto gli obblighi di collaborazione passiva e attiva a carico di numerosi soggetti (case da gioco, giochi a distanza e giochi in sede fissa) e

stabilito che gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione delle operazioni trovino applicazione a operazioni di importo anche molto contenuto (1.000 euro per i giochi a distanza e in sede fissa; 2.000 euro per i casinò).

Le disposizioni legislative in materia di adempimento degli obblighi antiriciclaggio nel settore dei giochi presentano talune incertezze interpretative che, in assenza di deleghe generali per l'emanazione di norme secondarie, sono attualmente oggetto di riflessione nell'ambito di un tavolo tecnico costituito presso il MEF, al quale partecipano tutte le autorità interessate, compresa l'UIF.

Specifica attenzione viene prestata alla determinazione dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, stante l'assenza di riferimenti ad albi o elenchi nel D.Lgs. n. 231/2007. Questo, infatti, si limita a richiamare genericamente le attività di gioco on line (anche senza autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato-AAMS) e in sede fissa (solo previa concessione dell'AAMS).

Una problematica peculiare concerne la posizione ambivalente dell'AAMS che, da un lato, rientra fra le "amministrazioni interessate" di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2007 e, in quanto tale, è tenuta alla collaborazione con le altre autorità antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 9 del decreto stesso; dall'altro lato, è annoverabile fra gli uffici della pubblica amministrazione di cui all'art. 10, comma 2, lett. g) e, quindi, è soggetta agli obblighi di segnalazione all'UIF.

Con specifico riferimento all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, l'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2011, recante gli indicatori di anomalia per gli operatori non finanziari, potrà contribuire a chiarire gli aspetti operativi della procedura di segnalazione in materia di giochi. Il decreto in questione, peraltro, necessita di essere aggiornato con indicatori specifici per i cd. giochi in sede fissa, di cui all'art. 14, co.1, lettera e-bis, del D.Lgs. n. 231/2007.

Ai fini della tutela dell'integrità dei soggetti operanti nel settore, un ruolo cruciale rivestono i controlli dell'AAMS sui concessionari, con riguardo ai requisiti di onorabilità, professionalità e solidità patrimoniale. Per alcune categorie di operatori, la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 ("legge di stabilità") ha previsto che determinati requisiti (forma di società di capitali, sede legale in Italia o in Stati UE, rilascio di garanzia bancaria o assicurativa, requisiti di solidità patrimoniale, di affidabilità, onorabilità e professionalità) e obblighi informativi nei confronti dell'AAMS siano determinanti ai fini della selezione dei concessionari. Questi ultimi sono inoltre tenuti a dichiarare i dati identificativi dei soggetti che partecipano al capitale in misura superiore al 2%. La legge stabilisce altresì l'istituzione presso l'AAMS di un elenco dei soggetti proprietari o detentori di apparecchi da gioco, dei concessionari e di ogni altro soggetto che eserciti attività di raccolta non a distanza di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza.

3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE

3.1 Linee di tendenza

L'UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (SOS), ne effettua l'analisi finanziaria e le trasmette, accompagnate da una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per gli eventuali approfondimenti investigativi. Il flusso delle segnalazioni

Nel corso del 2010 si è ulteriormente accentuato il trend di crescita delle segnalazioni di operazioni sospette registrato negli anni passati. L'UIF ha ricevuto oltre 37.300 SOS, con un incremento, rispetto all'anno precedente, di circa 16.250 unità, pari al 77,2 per cento. All'aumento delle segnalazioni pervenute è corrisposto un altrettanto significativo aumento delle segnalazioni analizzate e trasmesse agli organi investigativi. Al NSPV e alla DIA sono state inviate quasi 27.000 segnalazioni, con un incremento del 43,1 per cento rispetto al 2009 (tavola 3.1).

Tavola 3.1


<i>Flussi semestrali di SOS</i>					
		<i>Valori assoluti</i>		<i>Variazione rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente (%)</i>	
		<i>Pervenute</i>	<i>Trasmesse</i>	<i>Pervenute</i>	<i>Trasmesse</i>
2008	I Semestre	6.862	5.946	5,0%	-5,1%
	II Semestre	7.740	7.436	28,8%	36,3%
	Totale anno	14.602	13.382	16,4%	14,2%
2009	I Semestre	9.936	8.909	44,8%	49,7%
	II Semestre	11.130	9.929	43,8%	33,5%
	Totale anno	21.066	18.838	44,3%	40,7%
2010	I Semestre	15.097	12.556	51,9%	41,0%
	II Semestre	22.224	14.407	99,6%	45,1%
	Totale anno	37.321	26.963	77,2%	43,1%

La tendenza registrata nel primo trimestre del 2011 evidenzia un ulteriore cospicuo aumento del numero di segnalazioni pervenute (oltre 12.200 segnalazioni, pari a circa il 70 per cento in più rispetto al primo trimestre del 2010).

Serie storica dei flussi delle segnalazioni

3.1) Complessivamente, dal 1997 sono pervenute oltre 140.000 segnalazioni (grafico

Grafico 3.1



La collaborazione attiva

L'ingente numero di segnalazioni di operazioni sospette che ogni anno pervengono all'UIF costituisce in generale un importante fattore di arricchimento della base informativa dell'Unità. Se ne giova l'intero sistema, anche in termini di efficacia della collaborazione con le Autorità di vigilanza di settore e di capacità di pronta ed esauriente risposta alle richieste di informazioni provenienti dalle FIU estere.

La numerosità delle segnalazioni non è peraltro priva di aspetti problematici, connessi, in particolare, con il non sempre soddisfacente livello qualitativo delle segnalazioni stesse: ciò è spesso dovuto alla inadeguata selezione effettuata dai filtri valutativi utilizzati da alcuni intermediari; molte segnalazioni, inoltre, sembrano indotte dal timore di incorrere nelle sanzioni previste per la violazione del relativo obbligo più che da una convinta volontà di collaborare, sulla base di argomenti sospetti.

L'UIF è impegnata a promuovere il miglioramento della qualità delle segnalazioni. Oltre a elaborare indicatori di anomalia e a diffondere schemi e modelli

di comportamento anomalo, l'Unità, da un lato, intrattiene un continuo e diretto contatto con i soggetti obbligati, a fini di approfondimento finanziario delle segnalazioni, dall'altro, partecipa a convegni e *workshop* tenuti da organismi rappresentativi delle varie categorie di soggetti segnalanti. In tale ambito, la comunicazione di orientamenti e indirizzi operativi nonché il confronto e la condivisione di criteri e comportamenti rappresentano un utile strumento ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Un significativo incremento del livello qualitativo delle segnalazioni dovrebbe conseguire anche dall'applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni emanate nel marzo del corrente anno (cfr. *supra*) ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007 e dall'adozione del nuovo modello segnaletico.

3.2 Analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette

L'attività di analisi e approfondimento finanziario svolta dall'UIF si fonda sulla raccolta e sull'elaborazione di informazioni acquisite da una pluralità di fonti, interne ed esterne all'Unità.

Tutte le segnalazioni acquisite – automaticamente incrociate con le informazioni già presenti nei database interni – vengono rapidamente assoggettate a un primo livello di analisi, che individua le priorità di trattazione secondo criteri basati sul rischio. Le segnalazioni meno complesse (ovvero riconducibili a fattispecie ricorrenti) vengono rapidamente definite e trasmesse agli organi investigativi, accompagnate da una relazione sintetica; quelle più complesse o rilevanti vengono sottoposte a un ulteriore livello di analisi finanziaria, che implica, a seconda delle esigenze, il contatto diretto con il segnalante o altri operatori obbligati, l'approfondimento in loco, la consultazione di altre basi dati, scambi informativi con FIU estere. Questa fase mira a definire il contesto finanziario in cui il segnalato agisce, a individuare l'origine e la destinazione dei fondi movimentati, a formulare, in merito alle finalità perseguite, ipotesi utili per l'individuazione di eventuali reati sottostanti da parte del NSPV e della DIA. L'attività istruttoria così condotta si condensa nella relazione tecnica che accompagna le segnalazioni trasmesse ai predetti organi investigativi.

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2007, l'UIF - anche su richiesta del NSPV della Guardia di Finanza, della DIA e dell'Autorità Giudiziaria - può sospendere operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per un massimo di cinque giorni lavorativi.

**L'esercizio del
potere di
sospensione**

Nel corso del 2010 l'UIF, su 180 istanze avanzate dai segnalanti, ha adottato, d'intesa con gli organi investigativi e/o inquirenti, 34 provvedimenti di sospensione, per un valore complessivo pari a circa 65 milioni di euro (tavola 3.2).

Tavola 3.2

**Provvedimenti di sospensione adottati e relativo valore delle operazioni sospese
(importi in milioni di euro)**

Anno	Numero di operazioni sospese	Valore totale delle operazioni oggetto di sospensione
1997	1	0,08
1998	4	5,87
1999	9	9,82
2001	3	1,28
2002	6	0,61*
2003	5	6,55
2004	17	6,29*
2005	9	35,72
2006	12	7,31
2007	13	12,13
2008	27	10,41
2009	14	29,66
2010	34	64,87
Totale	154	190,60

*Nota: * comprensivi di provvedimenti relativi a cassette di sicurezza.*

Archiviazione

Nel 2010, l'UIF ha archiviato 3.560 segnalazioni, rilevandone la infondatezza sulla scorta degli elementi conoscitivi a propria disposizione.


Peraltro le segnalazioni archiviate, potendo risultare significative alla luce delle informazioni in possesso degli organi investigativi, vengono comunque trasmesse al NSPV e alla DLA. In ogni caso, l'UIF può successivamente riprendere in esame la segnalazione qualora sopravvenga la conoscenza di elementi che rendano plausibile il sospetto di riciclaggio.

Ai sensi di legge, l'avvenuta archiviazione da parte dell'UIF delle segnalazioni ritenute infondate è comunicata al segnalante.

Trasmissione agli organi investigativi

Nel 2010 sono state trasmesse agli organi investigativi 26.963 segnalazioni. Complessivamente, a partire dal 1997 sono state trasmesse agli organi investigativi oltre 124.000 segnalazioni (grafico 3.2).

Grafico 3.2



Il notevole e continuo incremento delle segnalazioni analizzate e trasmesse agli organi investigativi – realizzato ad organico invariato – si è reso possibile ricorrendo a continui, meditati interventi sull’organizzazione del lavoro (maggiore strutturazione dei flussi, omologazione e miglioramento delle modalità di approfondimento finanziario, più adeguato sfruttamento del patrimonio informativo disponibile).

Criticità nell’attività di analisi finanziaria

Nonostante l’incremento di produttività, lo stock di segnalazioni in attesa di lavorazione continua ad aumentare: 4.684 a fine 2008, 6.912 a fine 2009, 17.270 a fine 2010.

Per l’analisi finanziaria di alcune segnalazioni particolarmente complesse e per la valutazione di ipotesi di omessa segnalazione, l’UIF ha fatto ricorso anche a ispezioni mirate.

Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007, gli organi investigativi informano l’UIF delle segnalazioni di operazioni sospette alle quali non è stato dato ulteriore corso investigativo.

Esiti investigativi

La DLA esamina le segnalazioni per gli eventuali profili concernenti i casi attinenti alla criminalità organizzata. Il NSPV effettua un’analisi pre-investigativa al fine di individuare le segnalazioni da sottoporre ad approfondimento con poteri di polizia valutaria e comunica all’UIF le segnalazioni per le quali ha disposto l’inoltro ai reparti territorialmente competenti, che, sulla scorta di eventuali ulteriori notizie disponibili a livello locale, possono richiedere l’attribuzione di specifica delega dei poteri di polizia valutaria per il successivo approfondimento. L’esito degli accertamenti

viene comunicato all'UIF nell'ipotesi in cui le segnalazioni di operazioni sospette non abbiano avuto un seguito investigativo o quando i fatti segnalati risultino già all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria.


Ancorché l'UIF non disponga di dati completi sugli esiti investigativi delle segnalazioni trasmesse nel corso dell'anno di riferimento, le informazioni a disposizione confermano il contributo significativo che il sistema fondato sulle segnalazioni di operazioni sospette fornisce, non solo alle indagini e ai procedimenti per riciclaggio, ma anche a quelli volti al contrasto e alla repressione di numerosi altri reati. Secondo riferimenti della Guardia di Finanza, a fronte delle circa 26.000 segnalazioni ricevute nel 2010, circa 4.700 (il 20 per cento) sono confluite in procedimenti penali aperti presso Procure della Repubblica ovvero ha dato origine a nuovi procedimenti penali per riciclaggio, usura, estorsione, abusivismo finanziario, frode fiscale, truffa o a procedimenti di natura amministrativa per infrazioni alla normativa antiriciclaggio o valutaria (cfr. audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza presso la Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati sulle tematiche relative all'operatività del Corpo, 26 gennaio 2011).

4 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO

4.1 Segnalazioni da intermediari finanziari e da altri soggetti esercenti attività finanziaria

Nel corso del 2010 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria hanno trasmesso oltre 36.800 segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (grafico 3.3). Sono circa 136.000 quelle complessivamente inoltrate dal 1997.

Grafico 3.3



In merito alla distribuzione delle segnalazioni per classi di operatori, le banche restano la categoria che invia il maggior numero di segnalazioni.

Nel 2010 si osserva – in controtendenza con quanto registrato nel periodo 2003-2009 - una flessione, sia in quota sul totale che in numero assoluto, delle segnalazioni di Poste Italiane S.p.A. (passate da 3.700 nel 2009 a 3.400); ciò appare riconducibile prevalentemente alla riduzione delle segnalazioni di *phishing*, passate da 2.400 a 1.900, verosimilmente a seguito di un rafforzamento dei presidi sull'operatività on line.

Ripartizione delle SOS per classi di operatori

E' in costante aumento la percentuale di segnalazioni trasmesse dagli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del TUB (prevalentemente *money transfer*), attestatasi al 16,6 per cento del totale rispetto al 15,1 per cento del 2009; si è ulteriormente contratta l'incidenza delle segnalazioni trasmesse dalle imprese assicurative, ridottasi dall'1,1 allo 0,4 per cento (tavola 3.3).

Tavola 3.3

**Ripartizione del numero di segnalazioni per categorie di intermediari finanziari
(valori percentuali)**

<i>Categoria di intermediari</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Banche	94,4	88,6	85,1	85,8	88,2	80,0	82,8	81,5	78,5	65,1	73,1%
Poste Italiane S.p.A.	0,9	3,4	3,5	1,6	2,5	4,1	6,2	8,8	11,5	18,4	9,3%
Società finanziarie (artt.106 e 107 TUB)	3,4	3,5	7,0	9,6	6,3	13,5	8,9	7,5	8,7	15,1	16,6%
Imprese ed enti assicurativi	0,9	2,9	3,7	2,3	2,2	1,8	1,6	2,0	1,1	1,1	0,4%
Altri	0,4	1,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,2	0,2	0,3	0,6%
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Un indicatore di particolare interesse è rappresentato dal numero di operatori appartenenti a ciascuna categoria che hanno effettuato almeno una segnalazione nell'anno di riferimento (tavola 3.4). Tale indicatore, infatti, ha registrato un aumento significativo per tutte le categorie di intermediari, evidenziando una crescita della sensibilità del sistema finanziario per le tematiche della prevenzione rispetto al rischio di riciclaggio.

Tavola 3.4

**Numero di operatori che hanno effettuato almeno una segnalazione per tipologia di intermediario
(2006 – 2010)**

	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>numero di intermediari in attività (31.12. 2010)</i>
Banche e Poste Italiane S.p.A.	357	381	411	503	553	844
Società finanziarie (articoli 106 e 107 TUB)	24	25	30	37	56	2.015
Imprese ed enti assicurativi (ramo vita e multiramo)	37	34	27	23	33	101
Altri	23	20	21	25	52	806


Nell'anno in esame, il 70 per cento delle segnalazioni provenienti dal settore finanziario sono state effettuate da 40 banche. Un gruppo di 12 banche ha inviato circa la metà di tali segnalazioni. Scendono a 122 le banche che hanno trasmesso nell'anno non più di due segnalazioni (erano state 149 nel 2009).

Ancora alto permane il numero di operatori finanziari che non hanno effettuato nessuna segnalazione (nel periodo 2009- 2010, circa 220); per la maggior parte si tratta di banche di credito cooperativo (95) e filiali di banche estere (74).

Un efficace funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto richiede tempestività nell'individuazione delle operazioni sospette e nell'invio delle relative segnalazioni. Sotto tale profilo, il quadro complessivo è del tutto insoddisfacente: nel 2010, entro il primo mese dalla data delle operazioni è pervenuto poco più del 21 per cento delle segnalazioni; entro i primi due mesi è stato superato di poco il 40 per cento per arrivare al 53 per cento nei primi tre mesi. Quasi un quarto delle segnalazioni è pervenuto dopo più di sei mesi dall'operatività segnalata. L'UIF è costantemente impegnata a promuovere la riduzione dei tempi di invio da parte dei soggetti obbligati.

Tempistica delle segnalazioni

Grafico 3.4



4.1.1 Caratterizzazione territoriale

La Lombardia e il Lazio - confermandosi al vertice nella ripartizione su base regionale del numero di segnalazioni trasmesse dagli intermediari finanziari – presentano entrambe una significativa crescita delle segnalazioni (tavola 3.5), pur riducendosi quella della Lombardia in valore percentuale (-5,5%). A fronte di ciò si osserva un aumento - sia in termini percentuali sia in valore assoluto - delle segnalazioni provenienti da Campania, Emilia Romagna e Piemonte.

In generale, si conferma la minore incidenza percentuale delle segnalazioni provenienti dalle regioni dell'Italia meridionale e insulare rispetto a quella delle segnalazioni provenienti dalle regioni del Nord, anche se in termini assoluti tutte le regioni hanno trasmesso nel 2010 un numero maggiore di segnalazioni rispetto al 2008 e al 2009.


Tavola 3.5

Ripartizione delle segnalazioni degli intermediari finanziari in base alla regione di provenienza

Regioni	2008		2009		2010	
	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)	(%)
Lombardia	3.768	26,9	5.656	27,7	7.805	21,2
Lazio	2.000	14,2	3.044	14,8	5.495	14,9
Campania	1.344	9,5	1.801	8,8	4.440	12,1
Toscana	849	6	1.702	8,3	3.291	8,9
Emilia Romagna	986	7	1.422	6,9	3.151	8,6
Piemonte	1.006	7,1	1.448	7,1	3.030	8,2
Veneto	937	6,7	1.244	6,1	1.830	5
Puglia	575	4,1	703	3,4	1.422	3,9
Sicilia	542	3,8	633	3,1	1.435	3,9
Marche	225	1,6	460	2,2	1.049	2,8
Calabria	477	3,4	541	2,6	835	2,3
Liguria	285	2	338	1,6	715	1,9
Friuli Venezia Giulia	277	2	376	1,8	626	1,7
Abruzzo	253	1,8	367	1,8	446	1,2
Sardegna	172	1,2	243	1,2	334	0,9
Trentino Alto Adige	127	0,9	192	0,9	342	0,9
Umbria	117	0,8	164	0,8	270	0,7
Basilicata	78	0,6	84	0,4	131	0,4
Molise	39	0,3	87	0,4	114	0,3
Valle d'Aosta	12	0,1	19	0,1	63	0,2
Totale	14.069	100,0	20.524	100,0	36.824	100,0

Un confronto fra la ripartizione regionale delle segnalazioni e alcuni indicatori economici e finanziari (PIL e numero di rapporti di conto corrente per regione) evidenzia un'elevata correlazione fra tali grandezze, ma anche alcuni disallineamenti, che confermano la complessità del fenomeno in relazione alla molteplicità dei fattori che lo influenzano (es. condizionamenti sociali e psicologici, radicamento della criminalità, capacità attrattiva delle piazze finanziarie) (grafico 3.5).

Grafico 3.5



4.1.2 Tipologia delle operazioni segnalate

Le transazioni in contante continuano ad essere la tipologia di operazioni che maggiormente attrae i sospetti dei segnalanti (tavola 3.6). Il 38,5 per cento delle segnalazioni nel 2010 faceva infatti riferimento a operazioni di prelievo e/o versamento di denaro contante, in linea con quanto osservato nel 2009.

Particolarmente sensibile è l'aumento del numero di segnalazioni riguardanti operazioni con operatori del settore dei *money transfer* (anch'esse peraltro perfezionate in contante). In diminuzione o sostanzialmente stabili appaiono le quote riferibili alle altre tipologie di operazioni.

Tavola 3.6

<i>Tipologia di operazioni segnalate</i>		<i>Quota sul totale delle operazioni segnalate</i>		
		<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Operazioni in contanti		44,3	38,7	38,5
	<i>di cui: prelevamento</i>	24,6	22,7	21,6
	<i> versamento</i>	19,7	16,0	16,9
Disposizione/ricezione di bonifico:		18,5	22,9	21,5
	<i>di cui: nazionale</i>	12,8	18,4	16,2
	<i> estero</i>	5,7	4,5	5,3
Versamento titoli di credito		13,2	9,3	9,5
Addebito per estinzione assegno		6,3	5,0	4,5
Emissione/negoziazione assegni circolari		5,8	4,5	4,3
Operazioni con <i>money transfer</i>		3,5	11,4	14,6
Operazioni in strumenti finanziari		1,6	1,7	2,2
Deposito/prelevamento su libretto a risparmio		1,3	0,6	0,5
Altro		5,5	5,9	4,4
Totale		100,0	100,0	100,0

4.1.3 Casistica delle segnalazioni

Anche nel corso del 2010 sono state identificate alcune tipologie di segnalazioni di particolare interesse.

Diverse segnalazioni hanno riguardato transazioni finanziarie di ingente ammontare riconducibili a soggetti operanti nella compravendita di quote previste dalla normativa volta alla riduzione delle emissioni inquinanti (Kyoto Protocol).

L'operatività segnalata si riferiva, in particolare, alla compravendita di quote di emissione (da impianti che emettono gas a effetto serra) ai sensi delle direttive 2003/87/EC e 2004/101/EC (e delle connesse decisioni e dei regolamenti della Commissione Europea), recepite in Italia con il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216. La compravendita è consentita a soggetti assegnatari di quote di emissione nonché ad operatori il cui business è costituito dal trading delle quote stesse.

Gli schemi operativi e le movimentazioni finanziarie - di norma coinvolgenti una pluralità di soggetti, alcuni dei quali residenti in paesi esteri - inducono a sospettare la messa in opera di attività che, seppure compatibili con il funzionamento del mercato di riferimento, potrebbero integrare fattispecie di evasione fiscale (es. "frodì carosello"), false fatturazioni e introduzione di capitali illeciti nel circuito economico e finanziario, secondo modalità già rilevate in altri paesi europei.

**SOS relative al
mercato delle quote
di emissioni
inquinanti**

Numerose segnalazioni hanno riguardato operazioni ricollegabili a casi di illecito condizionamento degli appalti pubblici, poste in essere da soggetti già indagati nell'ambito di inchieste su reati della specie.

Dalle analisi condotte su tali fattispecie è emersa in diversi casi un'operatività caratterizzata da un forte ricorso al contante per ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari e da una serie di anomali trasferimenti di fondi tra società che, pur formalmente distinte, apparivano spesso riconducibili ad un unico beneficiario economico.

“SCUDO FISCALE” E OPERAZIONI SOSPETTE

L'art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 – concernente il rimpatrio e la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato (cd. scudo fiscale) - ha confermato l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette circoscrivendolo, tuttavia, alle ipotesi in cui le attività “scudate” fossero frutto di reati diversi da quelli per i quali si prevedeva la non punibilità.

Nel corso del 2010, l'UIF ha ricevuto dagli intermediari 688 segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo “scudo fiscale”.

La maggiore difficoltà incontrata dagli intermediari a fronte delle richieste di “scudo fiscale” è stata quella di valutare se accettare o meno il rapporto con il cliente proponente. Dall'analisi delle segnalazioni pervenute, infatti, si constata che i soggetti che si sono avvalsi dello “scudo fiscale” hanno quasi sempre preferito rivolgersi a intermediari dei quali non erano abituali clienti. In molti casi gli intermediari – pur non potendo espletare correttamente la dovuta “adeguata verifica” hanno deciso di instaurare comunque il rapporto con il richiedente, inoltrando la segnalazione all'UIF; tale comportamento, opportuno in un'ottica di contrasto del riciclaggio, non risulta peraltro del tutto in linea con il disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 231/2007, che prevede un obbligo di astensione, peraltro non sanzionato. Altri intermediari, essendo venuti a conoscenza di indagini a carico del richiedente, hanno deciso di astenersi e di segnalare all'UIF la richiesta di “scudo fiscale”, considerandola un tentativo di operazione sospetta.

La comunicazione dell'UIF datata 24 febbraio 2010 ha chiarito che, ancorché le operazioni siano state già perfezionate, gli intermediari e i professionisti che abbiano successivamente raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità rimpatriate possano provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall'art. 13-bis del d. l. n. 78/2009, sono tenuti a inviare all'UIF la segnalazione. In relazione a ciò, l'UIF si attende che anche nel corso del 2011 prosegua il flusso di segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo “scudo fiscale” emerse a seguito del monitoraggio successivo al rimpatrio delle attività detenute all'estero.

Ancorché contenute nel numero, meritano di essere evidenziate le segnalazioni arrivate da parte di operatori del gioco (n. 34 complessivamente di cui 16 da casinò e 18 da case da gioco *on line*). La tipologia di operatività prevalentemente segnalata consiste nell'acquisto di *fiches* (casinò) ovvero nella ricarica di conti di gioco (operatori *on line*) con successive richieste di rimborso senza aver giocato oppure con giocate nettamente inferiori all'ammontare del credito acquistato. Tale operatività sembra orientata a confondere l'origine dei fondi, simulando vincite realizzate a seguito di giochi o scommesse mai effettuati.


Presso i casinò è poi frequente l'utilizzo di contante per l'acquisto o per il rimborso delle *fiches*. In tali casi, si sono registrati numerosi tentativi di frazionamento delle richieste di rimborso, anche tramite terze persone presenti nella sala senza aver giocato. Spesso i due comportamenti (acquisto/restituzione di *fiches* e utilizzo di contanti) risultano entrambi presenti nella condotta segnalata.

È stata anche rappresentata una presumibile truffa posta in essere da alcuni soggetti tra loro collegati, che riuscivano a effettuare scommesse a evento già verificatosi. La condotta in questione sarebbe stata attuata con strumenti informatici in grado di aggirare il divieto di giocata una volta verificatosi l'evento oggetto di scommessa.

4.2 Segnalazioni da imprese non finanziarie e da professionisti

Il flusso segnalatico proveniente dai soggetti di cui agli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 231/2007 nel corso del 2010, per quanto sempre modesto, è risultato in crescita rispetto al 2009 (223 a fronte di 136) (grafico 3.6).


Grafico 3.6



Rispetto al totale delle segnalazioni di operazioni sospette, l'incidenza delle segnalazioni effettuate da operatori non finanziari e professionisti continua ad attestarsi su livelli del tutto trascurabili (0,59 per cento, contro lo 0,65 per cento del 2009).

Le segnalazioni della specie trasmesse nel 2010 dall'UIF agli organi investigativi sono state 150, comprese 25 archiviate dall'Unità per manifesta infondatezza (grafico 3.7).

Grafico 3.7



I notai si confermano, con 66 segnalazioni, la categoria che ha segnalato di più fra i professionisti (tavola 3.7). Nella maggior parte dei casi, le segnalazioni sono originate dalla stipula di atti pubblici (es. compravendite immobiliari nonché atti societari quali costituzioni, trasferimenti di partecipazioni e liquidazioni).

Categorie di segnalanti

Qualche segnale di maggiore attenzione verso gli obblighi di collaborazione attiva si registra da parte dei gestori di giochi e scommesse (e, in particolare, di case da gioco *on line*, con 18 segnalazioni), degli esercenti attività di custodia e trasporto denaro contante e titoli a mezzo di guardie particolari giurate (12 segnalazioni), dei dottori commercialisti (43 segnalazioni) e degli esperti contabili (23 segnalazioni).

Nel complesso si conferma il livello decisamente contenuto (specie se rapportato alla notevole consistenza numerica della platea dei potenziali segnalanti) della collaborazione attiva proveniente dagli operatori non finanziari e dai professionisti. La riluttanza di questi ultimi a effettuare segnalazioni, comune a molti paesi, va presumibilmente ricondotta alla maggiore personalizzazione del rapporto con il cliente e alla lunga tradizione di segreto professionale caratterizzante queste categorie.

Ripartizione per categoria di segnalanti

<i>Tipo di segnalante</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>Totale</i>
Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato	170	127	103	69	66	535
Esperti contabili (ragionieri e periti commerciali)	15	21	19	10	23	88
Dottore commercialista	24	37	17	28	43	149
Agenzia di affari in mediazione immobiliare	6	10	13	3	3	35
Avvocato	3	8	6	3	12	32
Gestione di case da gioco	0	0	4	6	34	44
Revisore contabile	2	4	3	7	12	28
Custodia e trasporto denaro contante e titoli a mezzo di guardie particolari giurate	0	0	0	6	12	18
Agenzia in attività finanziaria	0	1	2	0	0	3
Società di revisione	9	2	2	2	6	21
Altri	8	5	4	2	12	31
Totale	237	215	173	136	223	984

L'opportunità dell'inclusione dei professionisti tra i destinatari delle norme antiriciclaggio è confermata dalla circostanza che in molti casi i soggetti da essi segnalati figurano anche in segnalazioni effettuate da intermediari finanziari. Emerge, quindi, una evidente e proficua complementarità tra la componente finanziaria - propria di queste ultime segnalazioni - e quella più propriamente "reale", che connota le segnalazioni provenienti dai professionisti; se ne avvantaggiano la qualità e lo spessore dell'analisi finanziaria.

5 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

I compiti dell'UIF si estendono anche alla prevenzione e al contrasto del finanziamento del terrorismo per effetto del combinato disposto delle norme dettate al riguardo dal D.Lgs. n. 109/2007 e dal D.Lgs. n. 231/2007. La riconduzione in tali compiti anche del contrasto dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa è stata prevista dal Regolamento CE 423/2007, come modificato dal Regolamento CE 1110/2008.


Nell'ambito delle competenze proprie dell'UIF rientrano anche la cura della raccolta delle comunicazioni relative alle misure di "congelamento"; l'agevolazione della diffusione, presso i soggetti obbligati alla collaborazione attiva, di liste di soggetti indicati come terroristi; la ricezione e l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.

5.1 Segnalazioni di operazioni sospette

In controtendenza rispetto a quanto osservato negli ultimi due anni, nel 2010 il numero di segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo internazionale è diminuito. L'UIF ha, infatti, ricevuto 274 segnalazioni (0,7 delle segnalazioni totali), a fronte delle 408 ricevute nel 2009 (grafico 4.1).

Il flusso delle segnalazioni

Grafico 4.1



Le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo complessivamente inoltrate dal sistema dal 2001 sono state 4.416, pari al 3,4 per cento delle segnalazioni totali pervenute nello stesso periodo. Dopo i massimi raggiunti nel 2002, in conseguenza dei fatti dell'11 settembre 2001, il flusso annuale di segnalazioni in materia ha oscillato attorno alle 350 unità, con un andamento altalenante dovuto all'occasionale diffusione delle liste internazionali del terrorismo, successiva al verificarsi di attentati terroristici. In generale, però, il trend della quota di segnalazioni della specie sul totale delle segnalazioni è stato discendente.


Fino al 2009 le segnalazioni facevano prevalentemente riferimento a nominativi indicati in provvedimenti comunitari (Regolamento CE 881/2002 e successive modificazioni recante misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani; Regolamento CE 2580/2001 e provvedimenti nei confronti di soggetti collegati a governi di paesi accusati di violazioni dei diritti umani o di minacce alla pace e alla sicurezza internazionale).

Nel 2010 la maggior parte delle segnalazioni originate da liste ha invece riguardato nominativi presenti nella banca dati pubblica dell'Office of Foreign Assets Control-OFAC del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti o in altri elenchi di terroristi, in prevalenza predisposti a ridosso dell'11 settembre 2001 da istituzioni internazionali e diffusi negli anni scorsi agli intermediari tramite le associazioni di categoria. In lieve aumento è il numero di segnalazioni relative a nominativi inseriti in elenchi riservati predisposti, ormai alcuni anni fa, dalle Procure, nell'ambito di procedimenti penali riguardanti fatti di terrorismo internazionale.

Si riduce, dopo alcuni anni di aumento, il numero di segnalazioni trasmesse d'iniziativa dagli intermediari sulla base di autonome valutazioni in merito a profili di anomalia individuati nell'operatività posta in essere da propri clienti (grafico 4.2).

Segnalazioni
trasmesse
d'iniziativa

Grafico 4.2



Sostanzialmente invariata, rispetto agli anni precedenti, risulta la distribuzione territoriale delle segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo. Essa riflette la distribuzione regionale dell'immigrazione, anche in relazione alle diverse componenti etnico-religiose (tavola 4.1).

Ripartizione delle
SOS per regione...

Tavola 4.1

Ripartizione delle segnalazioni per regione (1) (numero e quota sul totale 2010)				
REGIONE	2008	2009	2010	Quota
Abruzzo	1	2	2	0,7%
Basilicata	1	1		
Calabria	-	2	2	0,7%
Campania	4	7	2	0,7%
Emilia Romagna	69	79	60	21,9%
Friuli V.G.	6	6	2	0,7%
Lazio	34	37	22	8,0%
Liguria	7	8	13	4,7%
Lombardia	179	168	102	37,2%
Marche	15	11	7	2,6%
Molise	-	-	1	0,4%
Piemonte	11	17	13	4,7%
Puglia	-	6	2	0,7%
Sardegna	-	4		
Sicilia	5	5	3	1,1%
Toscana	7	24	12	4,4%
Trentino A.A.	6	5	3	1,1%
Umbria	-	1	3	1,1%
Valle d'Aosta	-	-		
Veneto	19	23	25	9,1%

(1) Classificazione in base alla regione della dipendenza segnalante.

Oltre il 67 per cento delle segnalazioni proviene da tre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Lazio in ordine decrescente), anche se, in termini assoluti, le segnalazioni provenienti dalle stesse sono diminuite rispetto al 2009. Si è ridotta la quota di segnalazioni di terrorismo provenienti dalle regioni meridionali (da 6,2 per cento nel 2009 a 3,6 per cento nel 2010).

La suddivisione delle segnalazioni per paese di origine dei segnalati tende a ricalcare la composizione delle liste ufficiali del terrorismo internazionale (tavola 4.2).

... e per paese
d'origine dei
segnalati

A fronte di una sensibile diminuzione del numero di soggetti segnalati di origine pakistana (erano circa un quinto del totale nel 2009), si è registrato un incremento (seppure solo in termini percentuali e non anche in valore assoluto) della quota di segnalazioni riferibili a soggetti di origine iraniana. Cresce la rilevanza della quota a carico di cittadini italiani (aumentata a oltre il 25 per cento) prevalentemente a causa, per quanto riguarda l'anno di riferimento, di transazioni

commerciali poste in essere da aziende italiane in settori produttivi o con controparti potenzialmente ricollegabili al finanziamento della proliferazione.

Tavola 4.2

Ripartizione dei soggetti segnalati per paese di origine (numero e quota sul totale nel 2010)					
	PAESE	2008	2009	2010	quota
<i>Asia Centro Meridionale</i>	Pakistan	89	87	34	12,55%
	Bangladesh	26	37	22	8,12%
	India	9	5	6	2,21%
	Afghanistan	10	3	7	2,58%
<i>Asia Occidentale</i>	Iran	16	19	18	6,64%
	Iraq	7	6	2	0,74%
	Giordania	2	4	1	0,37%
	Siria	6	5	1	0,37%
	Libano	3	2	1	0,37%
	Israele	3	1	1	0,37%
	Arabia Saudita	3	-	2	0,74%
<i>Asia Orientale</i>	Myanmar/Birmania	8	7	2	0,74%
<i>Africa Settentrionale</i>	Egitto	28	37	2	0,74%
	Marocco	27	30	17	6,27%
	Tunisia	13	23	11	4,06%
	Algeria	8	9	2	0,74%
<i>Africa Sub-Sabariana</i>	Libia	3	5	2	0,74%
	Sudan	9	2	8	2,95%
	Senegal	3	22	7	2,58%
	Ghana	3	3	4	1,48%
	Nigeria	1	-	2	0,74%
<i>Europa</i>	Somalia	1	5	4	1,48%
	ex-Jugoslavia	4	1	2	0,74%
	Italia	22	53	70	25,83%
	Altri paesi	43	54	43	15,87%


Con riferimento ai segnalanti, il contributo ascrivibile agli intermediari bancari è sostanzialmente in linea (circa il 70 per cento) con quanto rilevato in ordine alle segnalazioni in materia di riciclaggio. Rispetto a queste ultime, di contro, risulta quantitativamente più significativo il grado di collaborazione attiva delle società assicurative (3,7 per cento) e finanziarie (oltre il 22 per cento).

Circa un quarto delle segnalazioni inoltrate dalle banche non è collegato a liste di nominativi; per le Poste tale quota arriva a oltre la metà delle segnalazioni.

L'analisi finanziaria delle SOS


Le segnalazioni approfondite e trasmesse agli organi investigativi nel 2010 sono state 205 (grafico 4.3).

Grafico 4.3



Nel 2010, come negli anni precedenti, la maggioranza delle segnalazioni in materia di contrasto al finanziamento della proliferazione è stata trasmessa con riferimento a nominativi presenti in liste OFAC. Non appare trascurabile, tuttavia, il peso relativo delle segnalazioni trasmesse d'iniziativa dagli intermediari, che fanno prevalentemente riferimento a casi di transazioni commerciali connesse a beni cosiddetti 'dual use', cioè suscettibili di essere utilizzati anche a fini di proliferazione (grafico 4.4).

Grafico 4.4



5.2 Liste di terrorismo e misure di congelamento

Nel corso del 2010 l'UIF ha ricevuto complessivamente 23 comunicazioni di avvenuto congelamento di fondi nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) inclusi nelle liste dei destinatari di sanzioni internazionali. La maggior parte dei congelamenti si riferiva a operazioni e rapporti intrattenuti da intermediari italiani con intermediari iraniani "listati".

Alla fine del 2010 le risorse sottoposte a misure di congelamento ammontavano a circa 3,4 milioni di euro, riconducibili a oltre 50 soggetti. La maggior parte dei fondi congelati (3,2 milioni di euro) si riferiva a operazioni e rapporti intrattenuti con banche iraniane listate nel Regolamento (UE) 961/2010, mentre le risorse congelate appartenenti a membri ed entità riconducibili ad Al-Qaeda riguardavano 39 soggetti (in prevalenza persone fisiche) per un ammontare complessivo pari a circa 173.000 euro.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'UIF ha provveduto a verificare l'osservanza, da parte degli intermediari, delle misure di congelamento e delle deroghe autorizzate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria per le fattispecie tassativamente previste dalla normativa.

In materia di liste pubbliche di terroristi è stato completato, nell'ambito del Comitato di Sicurezza Finanziaria, il processo per la revisione e l'aggiornamento delle liste ONU di soggetti ed entità legati ad Al-Qaeda e designati su proposta italiana. L'UIF ha fornito, al riguardo, il proprio contributo informativo.

Le sanzioni nei confronti dell'Iran sono state inasprite a seguito della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1929 (2010), cui ha fatto seguito l'adozione in sede comunitaria della Decisione n. 2010/413/PESC del 26 luglio 2010 e, successivamente, del Regolamento (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010.

RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI CON CONTROPARTI IRANIANE

Il 27 ottobre 2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Il nuovo Regolamento, abrogando il precedente (n. 423/2007), ha introdotto misure volte a monitorare i trasferimenti di fondi con controparti iraniane, prevedendo obblighi di notifica e ipotesi di autorizzazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, i trasferimenti relativi a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o scopi umanitari sono soggetti a semplice notifica all'autorità nazionale competente (in Italia, il Comitato di Sicurezza Finanziaria) se di importo pari o superiore a € 10.000. Tutti gli altri trasferimenti di fondi sono soggetti a notifica, se di importo compreso tra € 10.000 ed € 40.000 e ad autorizzazione dell'autorità nazionale competente, se di importo superiore a € 40.000.

Ai sensi del Regolamento, le istanze di autorizzazione e le notifiche devono essere presentate dall'intermediario incaricato del trasferimento; l'autorizzazione si considera concessa se l'autorità competente non solleva obiezioni per iscritto entro quattro settimane dal ricevimento dell'istanza.

L'autorizzazione deve essere negata quando sussistono fondati motivi per ritenere che il trasferimento possa essere connesso con:

- a) arricchimento, ritrattamento o acqua pesante;
- b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;
- c) esercizio di attività sulle quali l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha formulato rilievi;
- d) attività vietate di prospezione e produzione di greggio e gas naturale e di raffinazione o liquefazione di gas naturale.

Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Regolamento (27 ottobre 2010) e il 31 dicembre 2010, il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha esaminato circa 300 istanze, la maggior parte delle quali sono state accolte. In alcuni casi si è reso necessario chiedere chiarimenti agli intermediari allo scopo di verificare la regolarità delle operazioni commerciali sottostanti e delle merci oggetto di esportazione.

Ulteriori sanzioni internazionali, fra cui il congelamento di fondi e di risorse economiche posseduti da soggetti listati, sono state adottate alla fine del 2010 e nel corso dei primi mesi del 2011 dall'Unione Europea a seguito dell'aggravarsi della situazione in alcuni paesi africani, fra cui la Costa d'Avorio (Decisione 2010/656/PESC del Consiglio del 29 ottobre 2010 che proroga le misure restrittive già adottate con Regolamento CE 174/2005), la Tunisia (Regolamento UE del Consiglio n. 101/2011 del 4 febbraio 2011), la Libia (Regolamento UE n. 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011) e l'Egitto (Regolamento UE n. 270/2011 del Consiglio del 21 marzo 2011).

6 ANALISI DEI DATI AGGREGATI E ATTIVITÀ DI STUDIO

6.1 Analisi dei dati a fini antiriciclaggio

Il D.Lgs. n. 231/2007 attribuisce all'UIF il compito di effettuare analisi sulle segnalazioni aggregate ricevute mensilmente al fine di individuare, attraverso l'analisi dei flussi finanziari, fenomeni di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo onde prevenirne la diffusione. Questa attività è rivolta alla identificazione di anomalie riferite a specifiche aree territoriali, a settori dell'economia a rischio e a particolari categorie di strumenti di pagamento.

Dati aggregati: i "flussi S.AR.A."

Le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate ("flussi S.AR.A.") sono inviate con cadenza mensile dagli intermediari di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007. A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 141/2010, l'elenco dei soggetti tenuti all'invio dei dati S.AR.A. è stato ampliato; quando sarà pubblicata la relativa normativa di attuazione, saranno tenuti a inviare dati aggregati anche gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB, le società fiduciarie ex art. 199 TUB e le società di riscossione tributi.

La tavola 5.1 riporta, per ciascuna tipologia di intermediari, il numero di soggetti segnalanti al 31 dicembre 2010.

Tavola 5.1

<i>Numero di intermediari segnalanti i flussi S.AR.A. al 31 dicembre 2010</i>	
Banche e Poste Italiane S.p.A.	844
Società fiduciarie	336
Società di gestione del risparmio	296
Società di intermediazione mobiliare	168
Imprese ed enti assicurativi (ramo vita e multiramo)	101
Altri intermediari finanziari	4
SICAV	3
Istituti di moneta elettronica	2

I flussi S.AR.A. derivano da una aggregazione delle informazioni relative a operazioni disposte dalla clientela per importi (anche frazionati) superiori a 15.000 euro. Le aggregazioni sono effettuate da ciascun segnalante, secondo criteri di ripartizione temporale (periodicità mensile) e territoriale (livello comunale). Le tipologie di dati da trasmettere sono individuate dall'UIF, cui spetta anche il compito di verificare il rispetto degli obblighi in materia. In quanto riportanti dati aggregati, i flussi S.AR.A. non contengono riferimenti nominativi alle persone, fisiche o giuridiche, cui le transazioni segnalate si riferiscono; pertanto, essi non sono utilizzabili per la ricostruzione di transazioni riferite a singoli soggetti.

Nella tavola 5.2 sono riportati i dati (numero di operazioni e importi complessivi) relativi alle segnalazioni effettuate nel 2010.

Numero e contenuto delle segnalazioni

Tavola 5.2

<i>Valori medi mensili relativi ai flussi S.A.R.A. (gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)</i>						
<i>Tipologia intermediario</i>	<i>Numero medio mensile di record</i>		<i>Importo totale medio mensile</i>		<i>Numero medio mensile opz. totali</i>	
	<i>gen-mag '10</i>	<i>giu-dic '10</i>	<i>gen-mag '10</i>	<i>giu-dic '10</i>	<i>gen-mag '10</i>	<i>giu-dic '10</i>
Banche e Poste Italiane S.p.A	4.421.781	5.336.773	2.202.096	2.111.091	23.989.969	24.363.526
Altri intermediari finanziari	86	345	519.675	1.092.246	23.378	75.041
SGR	356	43.444	1.509	16.825	30.601	370.390
Imprese ed enti assicurativi	5.680	49.541	924	9.650	23.065	163.429
SIM	322	3.487	1.315	7.728	16.430	218.475
Società fiduciarie	4.493	3.857	5.889	5.257	21.667	15.252
SICAV		267		26		545
Istituti di moneta elettronica	710	1.224	21	19	5.962	9.882

Il particolare incremento riscontrato nei valori relativi alle segnalazioni degli intermediari diversi da banche e società fiduciarie nel periodo giugno-dicembre rispetto al periodo gennaio-maggio è da ricondurre all'entrata in vigore, nel giugno del 2010, del nuovo criterio di registrazione nell'Archivio Unico Informatico introdotto a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 2009, in base al quale ogni intermediario è chiamato a registrare le operazioni effettuate con la propria clientela anche se canalizzate presso un altro intermediario.

Lo scopo dell'analisi dei flussi S.A.R.A. è l'individuazione di circostanze ed eventi di rilevanza macroeconomica che appaiano non fisiologici all'interno del sistema finanziario. L'anomalia può essere riferita sia all'andamento temporale dei flussi, sia alla loro distribuzione rispetto al territorio, agli intermediari segnalanti o ai settori di attività economica della clientela. La rilevazione di anomalie, puntuali o andamentali, può costituire lo spunto per ulteriori approfondimenti a livello disaggregato ed eventualmente dar luogo all'attivazione dei poteri ispettivi dell'UIF.

I dati raccolti sono impiegati anche per approfondire alcuni fenomeni di portata generale emersi nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria svolta dall'Unità, talvolta in collaborazione con l'Area Vigilanza e altri settori della Banca d'Italia. Specifica attenzione è rivolta ai flussi finanziari che interessano piazze di peculiare rilevanza a fini antiriciclaggio (regioni a rischio di criminalità, province frontaliere), nonché a quegli strumenti di pagamento (contante, bonifici) che, per caratteristiche intrinseche e frequenza d'impiego, risultano particolarmente suscettibili di utilizzo a fini di immissione e di mimetizzazione di disponibilità illecite all'interno del sistema economico e finanziario legale. In alcuni casi il risultato delle analisi ha fornito supporto all'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e alle verifiche ispettive.

L'utilizzo dei dati S.A.R.A ha consentito inoltre di dare riscontro a specifiche sollecitazioni provenienti da altre istituzioni attive nell'ambito della prevenzione e del

contrasto della criminalità finanziaria e del finanziamento del terrorismo (segnatamente, la Guardia di Finanza e l'Autorità Giudiziaria).

Le transazioni in contanti

Oggetto di costante monitoraggio è il ricorso al contante come mezzo di pagamento nelle diverse regioni italiane. La tavola 5.3 mostra come l'Italia meridionale e insulare siano caratterizzate da un'incidenza del contante sulla movimentazione totale più significativa rispetto al resto della penisola. Il dato, pur risentendo del diverso livello di evoluzione del tessuto finanziario delle varie aree geografiche, costituisce comunque un elemento meritevole di attenzione.

Tavola 5.3

*Movimentazione in contante e movimentazione totale: importi medi mensili e incidenza percentuale
Regioni ordinate per incidenza percentuale decrescente all'interno della macro-area di riferimento
(gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)*

	Movimentazione media mensile in contanti	Movimentazione media mensile complessiva	Peso % contanti rispetto a totale movimentazione
Italia nord-occidentale	8.235	1.228.040	0,67%
Valle d'Aosta	82	2.015	4,05%
Liguria	855	36.959	2,31%
Piemonte	2.119	224.206	0,95%
Lombardia	5.180	964.861	0,54%
Italia nord-orientale	6.318	358.650	1,76%
Veneto	3.025	120.162	2,52%
Friuli Venezia Giulia	562	23.346	2,41%
Trentino Alto Adige	523	21.797	2,40%
Emilia Romagna	2.209	193.346	1,14%
Italia centrale	6.857	1.311.633	0,52%
Umbria	494	12.532	3,94%
Marche	791	23.214	3,41%
Toscana	2.128	79.398	2,68%
Lazio	3.444	1.196.488	0,29%
Italia meridionale	7.343	96.479	7,61%
Calabria	939	8.236	11,40%
Basilicata	282	3.314	8,50%
Molise	189	2.217	8,50%
Puglia	2.010	26.578	7,56%
Campania	3.143	42.647	7,37%
Abruzzo	780	13.486	5,79%
Italia insulare	3.003	34.951	8,59%
Sicilia	2.236	24.981	8,95%
Sardegna	767	9.970	7,70%
Totale Italia	31.757	3.029.754	1,05%

Nel corso del 2010 è proseguito il monitoraggio dei flussi finanziari movimentati attraverso bonifici, in particolare, da e verso l'estero. La tavola 5.4 contiene, con esclusione degli Stati membri dell'Unione europea, l'elenco dei principali paesi esteri di origine e di destinazione dei pagamenti effettuati tramite bonifico. In generale, emerge la tendenza alla concentrazione dei flussi su alcune piazze di specifica rilevanza da un punto di vista commerciale (USA, Cina, Turchia) o finanziario (Svizzera, Hong Kong).

I bonifici da e verso l'estero

Tavola 5.4

Bonifici verso/da paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea: importi medi mensili e incidenza percentuale sul totale (gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)

Paese	Bonifici in uscita		Paese	Bonifici in entrata	
	Importi	% su totale uscite		Importi	% su totale entrate
USA	5.913	40%	USA	6.330	38%
Svizzera	2.652	18%	Svizzera	3.439	21%
Cina	916	6%	Turchia	516	3%
Libia	583	4%	Principato Di Monaco	438	3%
Hong Kong	441	3%	Giappone	392	2%
Giappone	433	3%	Hong Kong	374	2%
Turchia	301	2%	Russia	348	2%
Canada	263	2%	Cina	346	2%
Singapore	194	1%	Canada	276	2%
San Marino	181	1%	Brasile	240	1%
Taiwan	155	1%	San Marino	232	1%
Altri	2.740	18%	Altri	3.740	22%

La tavola 5.5 riporta i flussi dei bonifici da e verso paesi e territori non cooperativi e a fiscalità privilegiata effettuati nel corso dell'anno. Si tratta di distribuzioni molto concentrate, che vedono primeggiare la Svizzera (oltre il 60 per cento dei flussi). In posizione preminente, oltre a San Marino e al Principato di Monaco, emergono alcune piazze localizzate in estremo oriente e vicine alla Repubblica Popolare Cinese (Hong Kong, Singapore, Taiwan), insieme agli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai).

Paesi e territori a fiscalità privilegiata: flussi per Stato estero...

Rispetto ai corrispondenti dati del 2009, si registra un ridimensionamento dei bonifici in entrata: tale circostanza va ricondotta anche alla minore incidenza dei provvedimenti fiscali volti a far emergere disponibilità irregolarmente detenute all'estero ("scudo fiscale").

Tavola 5.5

**Bonifici verso/da paesi e territori a fiscalità privilegiata:
importi medi mensili e incidenza percentuale sul totale
(gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)**

Paese	Bonifici in uscita		Paese	Bonifici in entrata	
	Importi	% su totale uscite		Importi	% su totale entrate
Svizzera	2.652	64%	Svizzera	3.439	63%
Hong Kong	441	11%	Principato Di Monaco	438	8%
Singapore	194	5%	Hong Kong	374	7%
San Marino	181	4%	San Marino	232	4%
Taiwan	155	4%	Singapore	230	4%
Abu Dhabi	104	3%	Abu Dhabi	201	4%
Principato Di Monaco	66	2%	Dubai	107	2%
Dubai	61	1%	Libano	86	2%
Bahreïn	44	1%	Taiwan	61	1%
Altri	260	6%	Altri	271	5%

...e per regione italiana

La tavola 5.6 mostra l'importo dei flussi scambiati con paesi e territori a fiscalità privilegiata, ripartiti secondo la regione italiana di origine o di destinazione delle transazioni, con indicazione della rispettiva macro-area.

In generale, si riscontra una concentrazione della movimentazione nelle regioni dell'Italia nord-occidentale (60 per cento circa) e, in misura minore, nell'Italia nord-orientale e centrale (per entrambe oltre il 17 per cento). La regione di maggior peso si conferma la Lombardia, che copre il 49 e il 52 per cento circa della movimentazione rispettivamente in uscita e in entrata. Il contributo delle regioni dell'Italia meridionale e insulare si mantiene su valori poco significativi.

**Bonifici verso/da paesi e territori a fiscalità privilegiata suddivisi per regione:
importi medi mensili e incidenza percentuale sul totale nazionale
(gennaio - dicembre 2010 – importi in milioni di euro)**

	Bonifici in uscita	Peso % sul totale uscite	Bonifici in entrata	Peso % sul Totale entrate
Italia Nord-Occidentale	2.483	59,72%	3.255	59,86%
Lombardia	2.003	48,16%	2.782	51,16%
Liguria	256	6,16%	190	3,49%
Piemonte	220	5,28%	274	5,04%
Valle d'Aosta	5	0,13%	9	0,17%
Italia Nord-Orientale	750	18,04%	958	17,63%
Emilia Romagna	329	7,90%	467	8,58%
Veneto	302	7,25%	350	6,44%
Friuli Venezia Giulia	83	2,00%	101	1,85%
Trentino Alto Adige	37	0,89%	41	0,76%
Italia Centrale	782	18,81%	944	17,36%
Lazio	526	12,66%	484	8,89%
Toscana	204	4,92%	366	6,73%
Marche	38	0,91%	75	1,37%
Umbria	13	0,32%	20	0,36%
Italia Meridionale	121	2,91%	243	4,46%
Campania	78	1,88%	97	1,78%
Puglia	22	0,53%	23	0,43%
Abruzzo	14	0,34%	111	2,05%
Calabria	4	0,09%	5	0,10%
Basilicata	2	0,04%	3	0,05%
Molise	1	0,03%	3	0,06%
Italia Insulare	21	0,51%	38	0,70%
Sicilia	15	0,37%	22	0,40%
Sardegna	6	0,14%	16	0,30%
Totale Italia	4.158	100,00%	5.437	100,00%

Nel corso del 2010 è stato avviato un processo di razionalizzazione dei flussi aggregati che dovrebbe terminare nel 2011. Con provvedimento dell'UIF del 27 aprile 2010 sono stati aggiornati i criteri di aggregazione dei dati, mentre con un comunicato in data 23 dicembre 2010 sono state annunciate le modifiche al tracciato segnalativo da introdurre entro il 2011 in concomitanza con il passaggio alla rete Internet come mezzo di trasmissione dei flussi S.A.R.A.

Il nuovo impianto segnalativo prevede - in aggiunta alle informazioni riferite all'intermediario segnalante, alla tipologia di operazioni effettuate dalla clientela, al comune e al mese in cui la transazione è avvenuta – la comunicazione di informazioni relative alla residenza del cliente e alla

dipendenza presso la quale egli opera. Le variabili quantitative da segnalare rimangono l'importo complessivo movimentato e il corrispondente numero di operazioni totali, con separata evidenza dei dati relativi alle transazioni effettuate in contanti (importi e numero di operazioni).

6.2 Monitoraggio dei dati e attività di studio

Monitoraggio del sistema bancario

Al fine di assicurare un elevato livello di qualità dei dati segnalati, i flussi S.AR.A provenienti dal sistema bancario sono oggetto di un monitoraggio, effettuato con tecniche di analisi quantitativa, avente lo scopo di individuare, mediante un confronto fra l'operatività delle varie banche, eventuali elementi di anomalia che richiedano ulteriori approfondimenti da parte del segnalante.

L'esperienza finora maturata ha consentito di affinare progressivamente questo tipo di monitoraggio, selezionando le metodologie utilizzate per l'individuazione dei rilievi da sottoporre alle banche segnalanti. I rilievi sono formulati in maniera da agevolare la verifica della natura e del contenuto dei dati inviati da ciascuna banca, alla quale è chiesto di verificare se l'irregolarità rilevata a livello quantitativo e statistico sia da ricondurre a errori di segnalazione ovvero a effettive anomalie delle singole transazioni o a peculiari caratteristiche dell'operatività dell'intermediario o della sua clientela. Nell'ipotesi di dati non correttamente segnalati, gli intermediari bancari sono tenuti all'invio di una nuova segnalazione opportunamente corretta.

In 241 casi, i rilievi inviati in esito alle verifiche hanno determinato l'invio di segnalazioni di operazioni sospette; si tratta, nella quasi totalità, di situazioni di anomala movimentazione del contante. In 112 occasioni, l'attività di monitoraggio ha indotto le banche interessate a riconsiderare, ai fini dell'eventuale inoltro di segnalazioni di operazioni sospette, operatività il cui profilo di rischio era stato precedentemente sottovalutato.

RELAZIONI TRA PAESE DELL' INTERMEDIARIO DEL BENEFICIARIO E PAESE DI RESIDENZA DELLO STESSO NEI BONIFICI VERSO PAESI E TERRITORI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Le registrazioni dei bonifici nell'AUI hanno un contenuto più ricco rispetto alle altre operazioni, in quanto contengono anche informazioni relative al paese da o verso il quale i fondi si muovono (paese dell'intermediario della controparte) e alla residenza dell'ordinante o del beneficiario (paese della controparte).

Nel corso del 2010, l'UIF ha iniziato uno studio volto ad approfondire le relazioni tra paese/territorio dell'intermediario del beneficiario e paese/territorio di residenza del beneficiario stesso, nel caso in cui almeno uno di essi sia un paese/territorio a fiscalità privilegiata.

La tavola 5.7, relativa ai soli bonifici in uscita dall'Italia, riporta sulle colonne i paesi di residenza dei beneficiari dei fondi e sulle righe i paesi in cui si localizzano gli intermediari verso i quali i fondi si muovono. La parte ombreggiata della tavola si riferisce a flussi in cui sia il paese di residenza del beneficiario sia quello di localizzazione dell'intermediario possono essere considerati non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

Gli importi nelle celle non ombreggiate non sono rappresentativi di tutti i bonifici scambiati in quelle aree, ma solo di quei flussi in cui uno dei due paesi/territori coinvolti è considerato a fiscalità privilegiata.

Tavola 5.7

		<i>Paese di residenza del beneficiario</i>							
		<i>Africa paesi fp</i>	<i>America paesi fp</i>	<i>Asia paesi fp</i>	<i>Europa paesi fp</i>	<i>Oceania paesi fp</i>	<i>Italia</i>	<i>Europa</i>	<i>Altri</i>
<i>Paese di localizzazione dell'intermediario</i>	<i>Africa paesi fp</i>	93.167		299	6		534	545	1.236
	<i>America paesi fp</i>		658.448	975	179		1.818	52.687	23.411
	<i>Asia paesi fp</i>	2.661	6.486	12.563.646	26.386	1.333	129.390	218.449	499.113
	<i>Europa paesi fp</i>	1.248	267.424	106.458	32.228.623	4.291	766.936	1.067.143	110.331
	<i>Oceania paesi fp</i>		8			12.934		8.781	290
	<i>Italia</i>	13.725	618.496	2.598.350	31.356.527	42.110			
	<i>Europa</i>	29.315	170.812	1.719.653	5.851.289	4.814			
	<i>Altri</i>	5.613	239.844	268.320	1.538.472	2.746			

L'abbreviazione *paesi fp* sta per paesi a fiscalità privilegiata.

L'analisi della distribuzione dei flussi per colonna evidenzia che i trasferimenti verso beneficiari residenti in paesi a fiscalità privilegiata vengono accreditati per oltre la metà degli importi presso intermediari localizzati in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata, prevalentemente in Italia. Pertanto, la quota di fondi che, pur rimanendo entro i confini nazionali, entra nelle disponibilità di soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata è molto alta. Tali flussi possono essere spiegati dagli interessi economici che detti soggetti esteri hanno in Italia; in un'ottica antiriciclaggio, tuttavia, potrebbero essere rivelatori di passaggi di disponibilità a favore di società di comodo estere controllate da soggetti residenti in Italia.

Di particolare rilievo appare il caso di bonifici a favore di controparti residenti in paesi a fiscalità privilegiata europei, dove circa il 46% dei flussi è canalizzato su intermediari italiani. Analoga situazione si riscontra nel caso di beneficiari residenti in stati americani a fiscalità privilegiata, in cui circa il 33% dei fondi si muove verso intermediari residenti in Italia.

Una diversa localizzazione dell'intermediario della controparte rispetto al paese di residenza di quest'ultima può risultare potenzialmente rilevante ai fini dell'analisi antiriciclaggio anche nei casi in cui bonifici da e verso soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata lontani dall'Italia sono canalizzati su intermediari localizzati in paesi limitrofi al territorio nazionale. L'analisi condotta con un maggior livello di dettaglio mostra, ad esempio, come nella maggioranza dei casi i bonifici da e verso soggetti residenti in paesi caraibici siano diretti su intermediari insediati in paesi limitrofi all'Italia. Anche in questo caso la prossimità ai confini nazionali delle disponibilità trasferite potrebbe indicare la presenza di controparti solo nominalmente estere.

Esponenti dell'UIF hanno partecipato al XXVIII International Symposium on Economic Crime tenutosi a Cambridge (UK), fornendo contributi in tema di

XXVIII
International
Symposium on
Economic Crime

metodologie e obiettivi di analisi dei fenomeni di criminalità economico-finanziaria e problematiche in materia di persone politicamente esposte.

L'annuale International Symposium on Economic Crime presso l'Università di Cambridge riunisce esperti in materia di contrasto alla criminalità economica provenienti da numerosi paesi. In questa occasione sono state affrontate numerose tematiche, generali e operative, con particolare riferimento alla Corporate Social Responsibility, alle condizioni di successo dell'approccio basato sul rischio, al miglioramento della legislazione di Corporate Governance, all'evoluzione delle tecnologie di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, alla modellizzazione di fenomeni di criminalità economica.

Trade Based Money Laundering

L'UIF ha preso parte in qualità di External Observer e Advisor al Progetto "Trade Based Money Laundering", del Joint Research Centre (JRC), Directorate-General della Commissione Europea. Il Progetto è rivolto all'analisi delle relazioni commerciali tra gli stati membri, alla ricerca di metodologie per individuare, a partire dai dati sul commercio internazionale, transazioni anomale dovute a casi di sovrapproduzione o sottoproduzione, eventualmente riconducibili anche a fenomeni di riciclaggio.

Al Progetto - i cui lavori sono stati avviati nel 2008 - hanno aderito le Dogane di alcuni paesi UE, che si sono rese disponibili a fornire i dati. Nel corso di una recente sessione allargata di valutazione dei risultati raggiunti i rappresentanti delle istituzioni europee presenti hanno auspicato l'estensione delle metodologie e degli strumenti sviluppati nel corso del Progetto all'analisi di dati di altre amministrazioni (doganali e non) che intendano renderli disponibili. Sono stati altresì rappresentati la possibilità e l'intendimento di ulteriore utilizzo dei risultati fin qui ottenuti attraverso l'attivazione di nuovi progetti. È stato inoltre ipotizzato l'ulteriore sviluppo di prodotti di consultazione, già parzialmente implementati, utilizzabili on-line da parte di istituzioni europee o paesi membri eventualmente interessati.

6.3 Dichiarazioni sul commercio e sul trasferimento di oro

L'UIF riceve le dichiarazioni relative alle operazioni di trasferimento e commercio di oro da investimento e di materiali d'oro (diversi dall'oro da gioielleria) di importo pari o superiore a 12.500 euro.

L'art. 1, comma 5, della l. n. 7/2000, stabilisce che i dati contenuti nelle dichiarazioni sull'oro inviate all'UIF siano messi a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con le rispettive amministrazioni. In ossequio a questo principio, l'UIF ha effettuato specifiche elaborazioni, in risposta a richieste di informazioni provenienti dalla Guardia di Finanza.

La tavola 5.8 contiene informazioni di sintesi circa le operazioni in oro che risultano acquisite nella base dati dell'UIF: per ciascuna tipologia di transazione viene indicato, per il biennio 2009-2010, il numero di operazioni segnalate e il relativo valore dichiarato.

Tavola 5.8

*Dichiarazioni relative alle operazioni in oro acquisite nella base dati UIF
(importi in milioni di euro)*

<i>Tipologia di operazione</i>	<i>Anno 2009</i>			<i>Anno 2010*</i>		
	<i>Numero di dichiarazioni</i>	<i>Numero di operazioni</i>	<i>Valore dichiarato</i>	<i>Numero di dichiarazioni</i>	<i>Numero di operazioni</i>	<i>Valore dichiarato</i>
Compravendita	19.483	47.247	5.142	25.759	72.411	7.977
Prestito d'uso (accensione)	2.771	4.136	960	2.074	2.074	868
Prestito d'uso (restituzione)	2.375	4.058	632	2.138	2.138	761
Altra operazione non finanziaria	189	514	511	282	282	619
Trasferimento al seguito verso estero	154	160	372	536	536	816
Trasferimento al seguito da estero	13	17	8	36	36	24
Conferimento in garanzia	12	20	2	12	12	1
Totale	24.997	56.152	7.627	30.837	80.445	11.066

*Nota: In considerazione dei tempi di acquisizione delle dichiarazioni, il dato relativo al 2010 è da ritenersi provvisorio.

Rispetto al 2009 vi è stato un incremento del 23 per cento del numero di dichiarazioni e del 45 per cento degli importi dichiarati. L'aumento del valore delle operazioni è dovuto all'andamento crescente delle quotazioni dell'oro e ad una maggiore presenza sul mercato degli operatori professionali in oro, che nel 2010 coprono una quota del 58 per cento degli importi segnalati rispetto al 49 per cento del 2009. La tavola 5.9 riporta la sintesi del numero di dichiarazioni ricevute e degli importi delle operazioni per tipologia di dichiarante: banche, operatori professionali e privati.

Tavola 5.9

*Tipologia dei dichiaranti
(importi in milioni di euro)*

<i>Tipologia di dichiarante</i>	<i>2009</i>				<i>2010</i>			
	<i>Numero dichiaraz.</i>	<i>%</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Numero dichiaraz.</i>	<i>%</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>
Operatori professionali	14.164	57%	3.699,40	49%	21.025	68%	6.389,90	58%
Banche	10.588	42%	3.886	51%	9.354	30%	4.585	41%
Privati	245	1%	41,80	1%	458	2%	91,6	1%
Totale	24.997	100%	7.627	100%	30.837	100%	11.066	100%

Nelle operazioni dichiarate nel 2010 quelle con controparti estere rappresentano circa il 30 per cento del valore totale delle transazioni in oro. La tavola 5.10 riporta i volumi degli scambi con i principali paesi e il corrispondente peso percentuale rispetto alla totalità delle segnalazioni con controparte estera, nel periodo 2009-2010. La distribuzione appare molto concentrata: nel 2010 i primi cinque paesi (Svizzera, Dubai, Francia, Spagna e USA) coprono oltre il 70 per cento del totale.

Distribuzione delle controparti per paese...

Tavola 5.10

**Distribuzione delle segnalazioni con controparti estere
(importi in milioni di euro)**

Paese	Anno 2009			Anno 2010		
	Numero controparti	Importo	% su totale Importo	Numero controparti	Importo	% su totale Importo
Svizzera	78	721,6	26,40%	67	1.003,20	30,60%
Dubai	47	568,1	20,80%	40	588,1	17,90%
Francia	77	178,6	6,50%	78	304,6	9,30%
Spagna	47	40,2	1,50%	62	257,6	7,90%
USA	57	225,7	8,30%	55	222,5	6,80%
Regno Unito	64	288,2	10,50%	63	162,2	4,90%
Germania.	62	21,1	0,80%	50	44,5	1,40%
Tunisia	16	37,9	1,40%	5	34,9	1,10%
Austria	17	31,1	1,10%	12	22,7	0,70%
Malta	11	7	0,30%	7	22,7	0,70%
Hong Kong	18	16,5	0,60%	17	21,8	0,70%
Repubblica Slovacca	9	7,1	0,30%	16	18,7	0,60%
Singapore	5	102	3,70%	7	13	0,40%
Romania	8	5,1	0,20%	6	11,3	0,30%
Belgio	9	5,8	0,20%	14	9,6	0,30%
San Marino	5	0,5	0,00%	12	1,3	0,00%
Altri	268	476,7	17,40%	303	538,6	16,40%
Totale	798	2733,1	100,00%	814	3277,3	100,00%

...e per provincia

Relativamente alla distribuzione delle controparti residenti, riportata nella tavola 5.11, ai primi posti si collocano le province tradizionalmente specializzate nella lavorazione dell'oro (Vicenza, Arezzo, Alessandria) che da sole coprono il 64 per cento del mercato, oltre ai principali capoluoghi di provincia (Milano, Roma, Torino, Firenze e Napoli).

Tavola 5.11

**Distribuzione delle segnalazioni con controparti italiane
(importi in milioni di euro)**

Provincia	Anno 2009			Anno 2010		
	Numero controparti	Importo	% su totale Importo	Numero controparti	Importo	% su totale Importo
Arezzo	1.032	1.608,10	35,40%	983	2.709,10	38,00%
Vicenza	924	874,6	19,30%	851	1.074,90	15,10%
Alessandria	567	523	11,50%	558	767,5	10,80%
Milano	583	463,6	10,20%	818	691,4	9,70%
Firenze	215	202,4	4,50%	262	278	3,90%
Napoli	166	112,9	2,50%	225	204	2,90%
Roma	294	73,2	1,60%	403	122,3	1,70%
Torino	225	47,2	1,00%	307	88,7	1,20%
Altre	2.302	634,6	14,00%	3184	1.200,20	16,80%
Totale	6.308	4.539,70	100,00%	7591	7.136,30	100,00%

7 ATTIVITA' DI CONTROLLO

7.1 Attività ispettiva

L'attività ispettiva dell'UIF condotta ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 231/2007 è volta ad approfondire sotto il profilo finanziario segnalazioni di operazioni sospette ricevute nonché operazioni sospette non segnalate, di cui l'Unità venga comunque a conoscenza. Si tratta, quindi, di verifiche essenzialmente mirate a sopperire a un'attività segnaletica difettosa, reticente o omissiva. Un più generale potere ispettivo è radicato nell'art. 53, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 231/2007, in forza del quale l'UIF verifica il rispetto della normativa in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sempre con specifico riguardo alle segnalazioni effettuate ovvero omesse. Tale potere, comunque, non è finalizzato all'effettuazione di ispezioni di carattere periodico o routinario – oltretutto di fatto non programmabili data l'indisponibilità di risorse sufficienti a coprire l'universo dei soggetti obbligati – bensì è preordinato alla conduzione di verifiche che traggono spunto dalla conoscenza di posizioni, fenomeni o comportamenti connotati da profili di anomalia.

In questo contesto, l'attività ispettiva può comunque individuare disfunzioni operative e anomalie procedurali da portare a conoscenza dell'Organo di vigilanza ai fini delle valutazioni di competenza sul grado di *compliance* aziendale in materia di antiriciclaggio.

Nel 2010 l'UIF ha effettuato 25 interventi ispettivi (18 nel 2009): 22 di tipo “mirato” (16 presso banche e 6 presso società fiduciarie); 3 di carattere più ampio (2 banche e una società di leasing).

A livello territoriale, gli interventi hanno riguardato banche con direzioni generali ovvero filiali in Campania (10), Lombardia (3), Sicilia (2), Lazio (2), Piemonte (1); società fiduciarie in Piemonte (3), Emilia Romagna (2), Lombardia (1); società di leasing in Emilia Romagna (1).

In linea con gli indirizzi seguiti negli anni precedenti, gli interventi hanno avuto anche lo scopo di incentivare la collaborazione attiva. Particolare rilievo hanno assunto le iniziative nei confronti delle direzioni campane di banche di rilevanti dimensioni, tese ad approfondire operazioni suscettibili di essere ricondotte a fatti di usura (cfr. riquadro *infra*), e quelle nei confronti di alcune società fiduciarie cd. “statiche” risultate particolarmente attive nelle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione previste dalla recente normativa sullo “scudo fiscale”.

Il ciclo di ispezioni presso le società fiduciarie per la verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio in tema di “scudo fiscale” è ancora in corso. Per l'individuazione delle società da sottoporre ad accertamenti sono stati presi in considerazione diversi indicatori di rischio, tra cui l'esistenza di segnalazioni di

Fiduciarie e “scudo fiscale”

operazioni sospette e di informative provenienti da organi investigativi e da Financial Intelligence Unit estere, la spiccata eterogeneità dei paesi di provenienza dei fondi “scudati”, la rilevanza delle operazioni di emersione di attività qualificate come “denaro”, specie se depositate in paesi a legislazione non equivalente. Dai primi riscontri emergono carenze nell’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione suscettibili di incidere sul corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Sono state rilevate, in particolare, posizioni anomale in relazione a operazioni di “scudo fiscale” aventi a oggetto finanziamenti o crediti verso soggetti esteri, per i quali non sono stati forniti dal soggetto ispezionato i riscontri documentali necessari per l’individuazione dell’origine dei fondi.

Le restanti ispezioni sono state condotte presso intermediari individuati, come di consueto, sulla base di criteri compositi: indici quantitativi e qualitativi concernenti la collaborazione attiva; specifiche segnalazioni di operazioni sospette meritevoli di ulteriore approfondimento; anomalie emerse nell’analisi dei dati aggregati trasmessi all’UIF; informative inviate da omologhe autorità estere; comunicazioni effettuate da altre istituzioni. In due casi l’intervento ispettivo è stato condotto – previo coordinamento - contemporaneamente agli accertamenti ispettivi di vigilanza della Banca d’Italia.

Tra le carenze rilevate in sede ispettiva continua a figurare uno scarso adeguamento, ai fini della corretta rilevazione e segnalazione di operazioni sospette, agli obblighi di adeguata verifica del cliente e, in particolare, all’obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, nonché di svolgere un controllo costante sull’operatività della clientela. Continuano altresì a emergere ritardi nell’adeguamento degli assetti organizzativi e procedurali nonché incertezze interpretative sulla normativa in ordine all’acquisizione di informazioni sul titolare effettivo.

INIZIATIVE IN MATERIA DI USURA

Nel corso del 2010 l’Unità di informazione finanziaria ha concordato con la Procura della Repubblica di Napoli un’azione comune, volta a contrastare il fenomeno dell’usura attraverso la prevenzione dell’utilizzo del sistema bancario a fini di riciclaggio dei proventi di tale reato.

Nell’ambito dell’iniziativa l’UIF ha svolto approfondimenti sull’operatività bancaria di alcuni soggetti, utilizzando le informazioni in proprio possesso e quelle desunte dall’Anagrafe dei conti e dei depositi. Presso le direzioni locali delle banche che risultavano intrattenere rapporti con il maggior numero di nominativi, l’UIF ha condotto, nel periodo aprile – ottobre 2010, accertamenti ispettivi i cui esiti sono stati trasmessi alla Procura.

Gli interventi hanno indotto in diversi casi gli intermediari ispezionati a effettuare segnalazioni di operazioni sospette. Talvolta, alla luce delle criticità riscontrate, l’UIF ha ravvisato le condizioni per avviare la procedura sanzionatoria per omesse segnalazioni.

Dagli accertamenti sono emerse carenze negli assetti organizzativi e di controllo che hanno ostacolato la corretta definizione del profilo economico-finanziario del cliente, necessaria per un efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva. Sotto questo profilo è stata rilevata, in particolare, l’incongrua attribuzione nelle anagrafi del codice di censimento “famiglie consumatrici” a persone fisiche con cariche societarie ovvero titolari di

aziende, il cui conto era caratterizzato da movimentazioni di natura manifestamente non personale ovvero sovradimensionate o incoerenti rispetto all'attività dichiarata dal cliente.

Talora, gli strumenti di selezione delle operazioni anomale non sono risultati idonei a cogliere i profili di criticità insiti in operatività caratterizzate da molteplici transazioni di importo unitario contenuto, in genere inferiore alle soglie stabilite per la registrazione nell'Archivio Unico Informatico e per l'uso del contante e dei titoli di credito trasferibili.

A livello aziendale e di gruppo sono emerse, in taluni casi, un'insufficiente circolazione interna delle informazioni pregiudizievoli sulla clientela e prassi improntate a eccessiva correttezza operativa, testimoniate da versamenti di assegni con contestuale prelievo in contanti di parte dell'importo e da rapporti di conto attivi intestati a società da tempo cessate.

Anomale operatività in contanti sono risultate effettuate da collaboratori esterni (promotori finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria) che dovrebbero limitarsi a mettere la clientela in relazione con gli intermediari; ciò ha indotto a presumere l'erogazione di finanziamenti da parte di tali soggetti, in violazione della riserva di attività penalmente tutelata dall'art. 132 del TUB.

Significative anomalie nell'utilizzo degli assegni sono risultate indicative di un possibile impiego di tali strumenti a garanzia di prestiti, come si evince dalla richiesta di numerosi carnet di assegni da parte di soggetti con modesto profilo economico-finanziario e dai numerosi assegni non utilizzati in quanto annullati, smarriti, distrutti, rubati o comunque non presentati per l'incasso. Inoltre, è emerso un notevole ricorso ad assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del beneficiario, con girate plurime e poco leggibili, che rendono possibile utilizzare il titolo come surrogato del contante. Nell'analisi dei flussi finanziari, infine, sono spesso emerse significative coincidenze tra nominativi presenti in qualità sia di beneficiari sia di traenti.

Nel complesso, l'iniziativa ha consentito di arricchire il quadro informativo sul fenomeno dell'usura, confermando la validità dello schema operativo emanato dall'UIF il 24 settembre 2009 e fornendo utili spunti per un aggiornamento dello stesso.

7.2 Irregolarità di rilievo amministrativo

L'attività ispettiva e le verifiche su base cartolare hanno fatto emergere non solo fatti di possibile rilievo penale, denunciati all'Autorità Giudiziaria (cfr. *infra*), ma anche infrazioni di natura amministrativa, per le quali l'UIF ha avviato i procedimenti sanzionatori di propria competenza, trasmettendo i verbali al MEF per il successivo completamento dell'istruttoria in contraddittorio con gli interessati e per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.

Nel 2010 sono stati avviati 29 procedimenti (16 nel 2009) - di cui 27 a seguito di accertamenti ispettivi e 2 in esito ad approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette - volti all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per omessa segnalazione.

L'importo complessivamente contestato è stato pari a circa 200 milioni di euro (circa 74 milioni nel 2009); tenendo conto dei diversi criteri di quantificazione previsti dalle norme sanzionatorie succedutesi nel tempo, le sanzioni pecuniarie irrogabili dal Ministero - nel caso in cui tutte le contestazioni siano accolte - potranno variare da un minimo di circa 3 milioni a un massimo di circa 100 milioni di euro.

Riferimenti per la Banca d'Italia

Sono state trasmesse alla Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza di settore, informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività ispettiva e ritenute utili per l'espletamento delle relative funzioni. In particolare, sono state inoltrate alla Vigilanza 27 comunicazioni contenenti una descrizione di disfunzioni rilevate nell'assetto organizzativo di alcuni intermediari, nell'adempimento dell'adeguata verifica della clientela o nell'applicazione degli obblighi di conservazione e registrazione dei dati.

Per converso, la Banca d'Italia, soprattutto a seguito di proprie ispezioni, ha portato all'attenzione dell'UIF diverse operazioni con connotati di anomalia, non segnalate dagli intermediari. Con riferimento a tali segnalazioni l'UIF ha spesso avviato verifiche di natura cartolare (e talora ispettive) nei confronti degli intermediari ovvero ha utilizzato l'informativa per arricchire le segnalazioni ricevute. Particolare attenzione è stata dedicata alle comunicazioni inerenti intermediari sottoposti ad amministrazione straordinaria.

Per consentire un immediato utilizzo delle informative anche a fini sanzionatori, le forme e i contenuti delle comunicazioni rese dalla Vigilanza sono stati definiti in modo più puntuale.

Attività sanzionatoria in materia di mercato dell'oro

Con riferimento alla Legge 17 gennaio 2000, n. 7, "Nuova disciplina del mercato dell'oro", l'UIF ha curato nel 2010, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 148/1988, l'istruttoria di nove procedimenti sanzionatori per violazione dell'obbligo di dichiarazione inerente operazioni per trasferimento o commercio di oro di valore pari o superiore a € 12.500.

In tale quadro, l'UIF ha provveduto all'audizione degli interessati e ha trasmesso le previste relazioni illustrative al Ministero dell'Economia e delle finanze, competente per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.

8 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

8.1 Collaborazione con FIU di altri paesi

Anche nel corso del 2010 è stato intenso lo scambio di informazioni con le Financial Intelligence Unit (FIU) estere finalizzato sia ad approfondire le segnalazioni ricevute sia a consentire, favorendo l'attivazione dei canali rogatoriali, l'intervento tempestivo degli organi inquirenti su disponibilità finanziarie detenute all'estero.

Gli scambi informativi tra le FIU si avvalgono delle infrastrutture del Gruppo Egmont e, in Europa, del Progetto FIU.NET. La rete Egmont, basata su una piattaforma di posta elettronica protetta, consente scambi bilaterali; FIU.NET offre alle FIU partecipanti funzionalità più evolute e la possibilità di scambi multilaterali.

Nel 2010 l'UIF ha ricevuto 625 richieste di informazioni da FIU estere (482 attraverso il canale Egmont e 143 attraverso quello FIU.NET). Le risposte fornite a FIU estere sono state 640 (516 tramite Egmont e 124 tramite FIU.NET).

Nello stesso periodo, l'UIF ha indirizzato 126 richieste di informazione a controparti estere. Di queste, 89 attenevano ad attività di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria italiana, 37 si riferivano all'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette (tavola 7.1).

Tavola 7.1

<i>Scambi informativi con Financial Intelligence Unit estere</i>			
	2008	2009	2010
Richieste inoltrate	97	79	126
<i>di cui:</i>			
• per corrispondere ad esigenze dell'Autorità Giudiziaria		60	89
• per esigenze di analisi interna		19	37
Richieste ricevute	544	697	625
<i>di cui:</i>			
• Canale "Egmont"		561	482
• Canale "Fin.Net"		136	143

Lo scambio informativo con le FIU estere costituisce un'importante fonte di arricchimento del patrimonio a disposizione dell'UIF per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Le richieste di informazioni da parte delle omologhe autorità degli altri paesi fanno sovente riferimento ad attività illecite che presentano elementi di collegamento con l'Italia; l'istruttoria, quindi, consente talora di individuare fenomeni criminali di diretto interesse per il nostro paese.

In diversi casi, le informazioni raccolte nell'interscambio hanno trovato riscontro in indagini in corso ovvero in precedenti segnalazioni di operazioni sospette, fornendo elementi aggiuntivi utili anche agli organi inquirenti. La collaborazione si è talora spinta fino alla richiesta alla FIU estera del blocco preventivo dei fondi per consentire successivi interventi delle competenti autorità nazionali.

Tra le fattispecie più ricorrenti emerse dalle informazioni provenienti da FIU di altri paesi continua a figurare la costituzione all'estero di disponibilità di pertinenza di soggetti indagati per truffa ai danni dello Stato. In numerosi casi FIU estere hanno fornito informazioni su operazioni sospette concernenti disponibilità oggetto di regolarizzazione o rimpatrio nell'ambito dello "scudo fiscale".

I canali di scambio informativo

Ai fini di una sempre maggiore fluidificazione dei canali e delle procedure di interlocuzione nella collaborazione internazionale, particolare attenzione viene riservata al continuo miglioramento dei sistemi e delle tecnologie adottati per lo scambio informativo. In tale ambito, prosegue l'impegno per rendere i processi di lavoro connessi allo scambio di informazioni con FIU estere sempre più efficienti ed efficaci. Il costante sfruttamento del canale estero per gli approfondimenti, il maggiore impiego delle procedure informatiche per la comunicazione con le altre FIU, la loro integrazione nelle procedure interne figurano tra gli obiettivi principali.

Nell'ambito del Progetto FIU.NET, è stata avviata un'iniziativa volta a realizzare l'incrocio delle informazioni disponibili alle FIU partecipanti per individuare i nominativi comuni. Tale incrocio è realizzato con metodologie che, senza mettere in chiaro informazioni nominative, consentono di individuare presso quali controparti estere sono presenti informazioni sui medesimi soggetti e, quindi, possono risultare utili per gli approfondimenti. Sulla base di tali elementi è possibile avviare attività mirate di collaborazione e di scambio di informazioni.

Nel processo di progressiva "multilateralizzazione" degli scambi che caratterizza la collaborazione tra le FIU, la tradizionale interazione bilaterale viene sempre più spesso affiancata da schemi di cooperazione che vedono una molteplicità di FIU coinvolte nel medesimo caso, realizzando una proficua condivisione di informazioni e analisi e sviluppando forme di più avanzata cooperazione.

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON FIU DI ALTRI PAESI

La collaborazione tra FIU di diversi paesi contribuisce alla trasparenza delle transazioni internazionali e si rivela spesso essenziale per l'accertamento di casi di riciclaggio. Le FIU danno vita a una rete capillare, estesa a livello globale, disponibile per lo scambio di informazioni per l'approfondimento di casi di sospetto riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le 120 FIU aderenti al Gruppo Egmont sono connesse a una stessa rete protetta, che consente di realizzare, in piena sicurezza, efficaci scambi di informazioni.

Nonostante la molteplicità dei modelli organizzativi adottati nei diversi paesi, le FIU condividono alcune caratteristiche comuni, che consentono di assicurare quasi sempre un soddisfacente livello di collaborazione. Grazie alla loro indipendenza, le FIU riescono a collaborare utilmente anche in presenza di condizionamenti dipendenti, ad esempio, da sistemi nazionali che non favoriscono la trasparenza.

Nel rispetto dei vincoli posti dalla legge e dalle regole internazionali per garantire l'impiego appropriato delle informazioni e la loro riservatezza, lo scambio di informazioni con FIU di altri paesi è particolarmente funzionale alla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, tanto più che la rete delle FIU copre anche paesi con i quali non sussistono accordi governativi per la cooperazione giudiziaria.

Permangono naturalmente alcuni ostacoli che impediscono allo scambio di informazioni tra FIU di raggiungere la massima efficacia. Proprio per ovviare a tali inconvenienti, il Gruppo Egmont ha avviato una ricognizione dei principali problemi. Le maggiori difficoltà attengono alla diversa capacità di accesso alle informazioni nei diversi paesi, all'esistenza di ambiti di riservatezza tutelati dal segreto bancario, alla difficoltà ad acquisire le informazioni investigative, all'eccessivo ritardo nel soddisfare le richieste rispetto all'urgenza delle esigenze che le motivano. L'utilizzo delle informazioni scambiate è inoltre spesso limitato dall'impossibilità per le FIU di fornire il consenso per l'inoltro delle stesse alle autorità investigative e ancor più all'Autorità Giudiziaria.

I rapporti bilaterali con le FIU di altri paesi possono essere regolati mediante specifici protocolli d'intesa (*Memoranda of Understanding*), volti ad adeguare le modalità concrete della collaborazione alle procedure e alle disposizioni rispettivamente applicabili. Oltre a scambiarsi informazioni su casi specifici, le FIU si confrontano anche su temi di interesse comune, condividono pratiche operative e si forniscono reciproca assistenza tecnica.

**Memoranda of
Understanding**

8.2 Altre forme di collaborazione

Nel corso dell'anno è stato chiesto il contributo dell'Unità nell'ambito di alcune iniziative promosse da organizzazioni internazionali e volte a valutare alcuni aspetti della normativa italiana in materia di contrasto al riciclaggio, con particolare riferimento all'ausilio che la segnalazione di operazioni sospette può fornire nella lotta agli illeciti di natura fiscale, alla corruzione e, in generale, ai reati finanziari.

In particolare, l'UIF è stata coinvolta:

- *nella peer review dell'Italia svolta dal Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni rilevanti ai fini fiscali, istituito in sede OCSE con la finalità di valutare la conformità degli ordinamenti dei diversi paesi agli standard internazionali in materia fiscale;*
- *nella definizione delle risposte alle raccomandazioni formulate dal Gruppo di Stati contro la corruzione-GRECO nel rapporto del luglio 2009, redatto a seguito della valutazione sull'efficacia delle politiche italiane in materia di lotta alla corruzione;*
- *nei lavori per l'effettuazione, da parte degli esperti del Consiglio dell'Unione europea, del quinto ciclo di valutazioni in materia di strategie nazionali nella lotta alla criminalità nonché di recepimento delle direttive UE in materia di contrasto al crimine.*

Nel mese di novembre esponenti dell'UIF hanno fatto parte di una delegazione rappresentativa di diverse autorità nazionali, governative e non, che ha incontrato in Algeria le omologhe autorità di quel paese per l'avvio dei lavori del Gruppo di Contatto italo-algerino per la lotta al terrorismo.

9 COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E CON ALTRE AUTORITÀ NAZIONALI

9.1. Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria

Anche nel 2010 si è registrato un significativo incremento della collaborazione prestata dall'UIF all'Autorità Giudiziaria.

In particolare, sono state trasmesse alle competenti Procure e agli organi investigativi 188 denunce inerenti fattispecie di possibile rilevanza penale (77 nel 2009).

Le segnalazioni di operazioni sospette contenenti riferimenti a fattispecie di possibile rilevanza penale talora vengono trasmesse – oltre che agli organi investigativi - anche alla competente Autorità Giudiziaria, evidenziando specificamente i profili di rilievo ai fini di quanto previsto dall'art. 331 c.p.p. Queste modalità operative consentono di coniugare le esigenze di adeguato approfondimento finanziario da parte dell'UIF con il principio di speditezza della segnalazione della notizia criminis. Gli approfondimenti condotti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dalla Direzione Investigativa Antimafia integrano il quadro informativo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'eventuale avvio dell'azione penale.

Nell'anno, anche sulla scorta degli esiti dell'attività ispettiva, sono state trasmesse all'Autorità Giudiziaria 22 informative (12 nel 2009) finalizzate a fornire supplementi conoscitivi per indagini in corso.

L'UIF ha ricevuto 118 richieste da parte di Procure e Direzioni Distrettuali Antimafia, delle quali 87 ai sensi dell'art. 256 c.p.p. e 31 ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007 (nel 2009 erano state, rispettivamente, 68 e 26). A fronte di tali richieste, sono stati condotti approfondimenti su circa 1.200 soggetti e sono state consegnate le segnalazioni di operazioni sospette e le relative relazioni tecniche già presenti negli archivi dell'Unità. Al fine di una più completa risposta ai magistrati richiedenti, sono stati attivati 71 scambi di informazioni con FIU estere (60 nel 2009) che, in alcuni casi, hanno consentito di orientare al meglio le ordinarie procedure rogatorie.

In risposta a richieste delle Procure formalizzate con appositi decreti di acquisizione, l'UIF comunica le informazioni disponibili nei propri archivi riferite ai soggetti e alle vicende di interesse. Nei casi previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007, l'UIF attiva i propri poteri di approfondimento, anche ispettivo, per fornire all'A.G. ulteriori elementi informativi.

Intensa è stata la collaborazione con la Procura di Milano, in particolare, nell'ambito di un'indagine relativa al fenomeno delle frodi che si verificano nel mercato delle quote di emissione di gas ad effetto serra, delle quote di efficienza energetica e di quelle relative alle fonti rinnovabili nei settori dell'energia, della produzione e trasformazione di metalli ferrosi, dell'industria dei prodotti minerali e della fabbricazione di carta e cartone.

Nell'ambito dell'iniziativa concordata con la Procura di Napoli per contrastare pratiche usurarie, l'UIF ha trasmesso all'A.G. le informazioni acquisite in merito ai rapporti intrattenuti con il sistema bancario dai nominativi comunicati dalla Procura e dai soggetti collegati.

Particolarmente significativa è stata la collaborazione prestata alle Procure di Perugia e di Firenze, nell'ambito di indagini sugli appalti pubblici. Essa si è esplicata attraverso la trasmissione di segnalazioni di operazioni sospette con le relative analisi su numerosi soggetti indagati e collegati, nonché attraverso l'attivazione, da parte dell'UIF, dei propri canali di collaborazione internazionale.

Ulteriori rapporti di collaborazione sono proseguiti o sono stati instaurati con le Procure di Bari, Bologna, Catania, Cuneo, Forlì, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno e Terni. In tale contesto sono stati condotti accertamenti ispettivi e cartolari finalizzati a corrispondere a specifiche richieste. La collaborazione con la Procura di Roma ha richiesto, per diverse indagini, la ricostruzione di flussi finanziari transitati per paesi esteri. Nell'ambito della collaborazione con la Procura di Forlì sono stati avviati approfondimenti in materia di "scudo fiscale", con particolare riguardo a rimpatri giuridici dalla Repubblica di San Marino attuati tramite società fiduciarie.

9.2 Collaborazione con altre autorità nazionali

L'UIF ha ulteriormente consolidato, a livello nazionale, la rete di relazioni con le altre istituzioni, nella consapevolezza del ruolo determinante che la collaborazione tra le autorità riveste ai fini del corretto funzionamento del sistema antiriciclaggio.

Nel luglio 2010, in attuazione dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007, l'UIF ha sottoscritto con la Guardia di Finanza e con la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) un protocollo d'intesa che disciplina lo scambio delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti.

L'accordo con GdF e DIA per la tutela della riservatezza nello scambio di informazioni

Il Protocollo stabilisce che la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti nonché gli scambi di informazioni tra UIF, Guardia di Finanza e DIA avvengano con messaggi di posta elettronica cifrati, firmati digitalmente. Le tre autorità adottano, anche sul piano organizzativo interno, tutte le cautele idonee a garantire la riservatezza dell'identità dei segnalanti. Assicurano, inoltre, l'adeguatezza dei flussi informativi interni ai fini della protezione dei dati e della compiuta identificazione dei soggetti coinvolti nonché la tracciabilità degli accessi ai propri archivi informativi. Oltre a sancire il rilievo determinante della tutela della riservatezza dei segnalanti per l'efficienza e l'efficacia del sistema di prevenzione antiriciclaggio e antiterrorismo, il protocollo costituisce un importante riconoscimento formale della proficua collaborazione instauratasi, negli ultimi anni, tra le tre autorità.

Nei primi mesi del 2011 l'UIF ha definito con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un protocollo d'intesa con lo scopo di fissare criteri e modalità di collaborazione volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Il protocollo d'intesa con l'ISVAP

10 ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE

10.1 Risorse umane e organizzazione

Risorse umane Nel 2010 la compagine dell'UIF è passata da 97 a 104 addetti, a seguito dell'ingresso di 17 nuovi elementi (dei quali 6 di nuova assunzione) e alla fuoriuscita di 10 unità.

Rimane peraltro ancora notevole la distanza tra la dotazione effettiva e quella che la Banca d'Italia, nell'ambito della programmazione delle proprie risorse, ha ritenuto di attribuire all'UIF per lo svolgimento delle proprie funzioni.

La carenza di risorse, a fronte del *trend* di crescita dei carichi di lavoro in precedenza descritto, si è inevitabilmente riflessa in un considerevole aumento delle segnalazioni da analizzare; ciò nonostante i continui incrementi di produttività – testimoniati dall'aumento del 43%, rispetto all'anno precedente, del numero delle segnalazioni trasmesse agli organi investigativi – che sono stati conseguiti attraverso la costante ricerca di spazi di razionalizzazione dei processi di lavoro e di snellimento delle attività di amministrazione, con il conseguente rafforzamento della compagine direttamente impegnata sul versante istituzionale, passata, in corso d'anno, dal 75% all'82% del totale.

La tavola 8.1 mostra le consistenze dell'organico, suddivise per genere, nel corso del triennio 2008 - 2010.

Tavola 8.1.

Composizione del personale dell'UIF									
	Consistenze al 31.12.2008			Consistenze al 31.12.2009			Consistenze al 31.12.2010		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Dirigenti	16	2	18	14	2	16	11	2	13
Funzionari	25	11	36	23	14	37	25	16	41
Coadiutori	10	11	21	9	11	20	14	10	24
Altro personale	11	13	24	11	13	24	11	15	26
Totale	62	37	99	57	40	97	61	43	104

**Struttura
organizzativa**

La struttura organizzativa dell'Unità, composta da 6 Divisioni, è stata interessata nel maggio 2010 da un intervento di redistribuzione di alcune materie tra due unità di base: alla Divisione Normativa e Metodi (ridenominata Divisione Normativa e

Rapporti Istituzionali) sono state trasferite le competenze in materia di procedure sanzionatorie e amministrative e di rapporti con la magistratura, in precedenza assegnate alla Divisione Rapporti e Cooperazione con l'Esterno (ridenominata Divisione Cooperazione Internazionale). A quest'ultima si è in tal modo consentito di concentrarsi sullo sviluppo delle attività in ambito internazionale e sullo scambio informativo con le omologhe autorità degli altri paesi.

Completano la struttura organizzativa dell'UIF gli organi collegiali, composti da dirigenti dell'Unità: la Commissione Consultiva per l'esame delle irregolarità emerse nell'ambito degli accertamenti ispettivi o di altre attività svolte dall'UIF; il Nucleo Attività Ispettiva, con competenze in materia di ispezioni, consulenze e perizie in favore dell'Autorità Giudiziaria nonché per le altre forme di collaborazione istituzionale; il Nucleo di Coordinamento delle attività delle due Divisioni dedite all'analisi delle operazioni sospette.

Il "Comitato di esperti" dell'UIF, composto dal Direttore e da quattro membri nominati alla fine del 2009 con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, si è insediato all'inizio del 2010.

Comitato di esperti

Al Comitato il D.Lgs. n. 231/2007 affida funzioni consultive in materia di criteri generali per l'archiviazione delle segnalazioni di operazioni sospette e di protocolli d'intesa tra l'UIF e le altre autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché per ogni altro argomento a esso sottoposto dal Direttore dell'UIF. Al Comitato è inoltre rimessa la redazione di un parere sull'attività dell'UIF, che diviene parte integrante della Relazione da inviare annualmente al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Nell'anno in rassegna, si sono svolte due riunioni del Comitato, nel corso delle quali sono stati approfonditi taluni aspetti dell'organizzazione e dell'operatività dell'UIF. Il Direttore ha inoltre illustrato ai membri del Comitato le principali problematiche affrontate dall'Unità e ha preso nota dei suggerimenti e degli spunti emersi dalle discussioni. Al Comitato sono stati sottoposti, ai fini del prescritto parere, i protocolli d'intesa definiti con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con la Direzione Investigativa Antimafia e con l'ISVAP.

Nel 2010, è stata fortemente intensificata la formazione di base degli addetti all'Unità sulle materie istituzionali. Si sono, infatti, tenute 16 riunioni rivolte all'intera compagine del personale, per un totale di circa 25 ore; ad alcuni incontri hanno partecipato anche relatori della Banca d'Italia.

Formazione e addestramento

La formazione esterna di tipo specialistico ha assorbito, nel 2010, 26 giorni/uomo; in questo ambito, significativa è stata la partecipazione di elementi dell'Unità ai corsi di formazione previsti dal piano di addestramento della Vigilanza della Banca d'Italia. Nell'aprile 2010 si è tenuto presso l'UIF un seminario della durata di due giorni in materia di segnalazioni di operazioni sospette, che ha registrato la partecipazione di numerosi addetti all'area Vigilanza.

Talune esperienze formative si sono svolte all'estero: nell'ottobre del 2010, un funzionario dell'Unità ha trascorso un periodo di formazione presso la FIU degli Stati Uniti d'America; nel luglio 2010 due funzionari hanno partecipato, in qualità di

esperti finanziari, al seminario di formazione per valutatori del GAFI, organizzato dal Consiglio d'Europa - Moneyval.

Scopo di quest'ultima iniziativa era quello di preparare i partecipanti alle mutual evaluation sugli ordinamenti nazionali eseguite dal GAFI e dai relativi organismi regionali.

10.2 Risorse tecnologiche: la funzione informatica

Evoluzione del sistema delle SOS

Nel 2010 l'opera di adeguamento e consolidamento degli strumenti tecnologici a sostegno dell'azione istituzionale, avviata all'atto della costituzione dell'UIF, è proseguita lungo due direttrici: da un lato, è stato completato il processo di rafforzamento delle infrastrutture a supporto delle applicazioni e degli ambienti di sfruttamento del patrimonio informativo, con significativi innalzamenti dei livelli di servizio; dall'altro, sul fronte delle attività progettuali, è proseguita l'evoluzione del sistema informatico dell'UIF secondo un processo di sviluppo incrementale basato sulla graduale sostituzione dell'intero patrimonio applicativo. Questo processo prevede, per quanto possibile, l'utilizzo delle infrastrutture applicative già esistenti in Banca d'Italia, in modo da massimizzare i benefici in termini di ritorno economico degli investimenti, riduzione dei tempi di sviluppo e garanzia della qualità del software.

L'attività svolta è stata programmata per completare, nel corso del 2011, due progetti di ampia portata. Il primo, recentemente portato a termine, è consistito nella realizzazione di una nuova applicazione integrata, volta a innalzare il livello di automazione dei processi operativi preposti alla gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette; il secondo è finalizzato alla realizzazione di un nuovo sistema per la raccolta dei dati aggregati segnalati mensilmente dagli intermediari.

Revisione del sistema di segnalazione delle operazioni sospette

Il nuovo sistema informatico di gestione delle segnalazioni di operazioni sospette - entrato in vigore il 16 maggio 2011 - è basato su un'applicazione integrata volta a migliorare il livello di automazione dei processi e adotta Internet quale unico canale di scambio fra l'UIF, la platea dei segnalanti e gli organi investigativi. La natura dei dati trattati e le caratteristiche funzionali del sistema hanno consentito un ampio riuso delle funzionalità della piattaforma applicativa "INFOSTAT", già utilizzata dalla Banca d'Italia per i servizi erogati attraverso Internet. La nuova applicazione non solo mette a disposizione dei segnalanti un vettore di trasporto dei dati più rapido ed economico, ma offre anche una serie di servizi applicativi che migliorano l'efficienza dei processi di scambio informativo e la qualità del servizio fornito. La nuova piattaforma tecnologica, inoltre, consente di razionalizzare il processo di lavorazione delle segnalazioni da parte dell'Unità.

E' stato definito anche un nuovo schema per la segnalazione di operazioni sospette, che adotta un tracciato uniforme per tutte le categorie di segnalanti e realizza un consistente aumento della quantità di informazioni disponibili in forma strutturata, trattabili mediante strumenti informatici. La maggiore strutturazione delle informazioni consentirà, inoltre, di attribuire a ciascuna segnalazione un rating basato sulla presenza o meno di determinati elementi di sospetto, con positivi riflessi in termini di individuazione delle priorità di trattamento delle segnalazioni. Sarà, inoltre, potenziata la possibilità di integrazione automatica dei dati con altri archivi gestiti da UIF e Banca

d'Italia ed eventualmente con archivi esterni. In generale, la qualità delle analisi potrà giovare della maggior ricchezza e strutturazione della base dati, dei più avanzati strumenti di raccordo delle informazioni, della disponibilità di un ambiente integrato per la redazione dei riferimenti agli organi investigativi.

Nel corso del 2011 sarà completato anche il progetto per la realizzazione di una piattaforma telematica per lo scambio dei dati aggregati, unica per tutte le categorie di segnalanti, mirante al superamento dell'attuale situazione di frammentazione dei processi.

L'attuale sistema di raccolta delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate - S.A.R.A., prevede l'utilizzo della Rete Nazionale Interbancaria bancaria parte delle banche e delle Poste Italiane S.p.A., mentre si basa sull'acquisizione di supporti informatici per gli altri intermediari finanziari tenuti alle segnalazioni. In quest'ultimo caso, il controllo sulla qualità dei dati e l'interlocuzione con i segnalanti risulta particolarmente onerosa.

Revisione del sistema di raccolta dei dati aggregati

La nuova piattaforma informatica adotterà uno schema segnaletico arricchito da ulteriori dettagli informativi, sulla localizzazione dell'intermediario segnalante e sulla residenza della clientela interessata dalle operazioni oggetto di segnalazione.

Dalla realizzazione del progetto - che si basa anch'esso sull'utilizzo della piattaforma "INFOSTAT" della Banca d'Italia - deriveranno molteplici vantaggi, in termini di maggiore efficienza dei processi di scambio e più elevata qualità dei dati, grazie alla messa a disposizione dei segnalanti di servizi on-line preposti alla diagnostica preventiva delle segnalazioni, alla ricezione e consultazione degli esiti dei controlli e alla predisposizione/invio dei flussi informativi.

Nel prossimo futuro, la revisione del sistema informatico dell'Unità troverà completamento con: la realizzazione di un ambiente informatico (data warehouse) di supporto alle attività di analisi dell'UIF, in grado di gestire e integrare informazioni e dati statistici provenienti da fonti diverse, sia interne sia esterne; lo sviluppo di nuove funzionalità per la predisposizione, raccolta e conservazione dei flussi informativi relativi alla gestione delle segnalazioni delle transazioni in oro; la messa a punto di un sistema automatizzato per la gestione degli scambi informativi con l'Autorità Giudiziaria e con le altre FIU.

GLOSSARIO

Archivio unico informatico (AUI)

Archivio formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel D.Lgs. n. 231/2007.

Ateco

Versione nazionale, sviluppata dall'Istat, della classificazione delle attività economiche definita in ambito europeo e approvata con regolamento comunitario.

Autorità di vigilanza di settore

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2007, sono le Autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) (cioè delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e dei soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e delle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari), all'articolo 11 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria) e all'articolo 13, comma 1, lettera a) (società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF e soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili).

Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

È stato istituito in base alle previsioni del D.L. 12 ottobre 2001, n. 369, convertito dalla l. 14 dicembre 2001, n. 431. Esso è presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, ed è composto da undici membri, nominati dal Ministro dell'Economia e delle finanze, su designazione rispettivamente del Ministro dell'Interno, del Ministro della Giustizia, del Ministro degli Affari esteri, della Banca d'Italia, della Consob e dell'Unità di informazione finanziaria. I restanti componenti sono un dirigente in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di Finanza, un funzionario o ufficiale della Direzione Investigativa Antimafia, un ufficiale dei Carabinieri, un rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia. Gli enti che partecipano con propri rappresentanti nel CSF comunicano al Comitato, anche in deroga a ogni disposizione in materia di segreto d'ufficio, le informazioni riconducibili alla materia di competenza del Comitato stesso. Inoltre, l'Autorità Giudiziaria trasmette ogni informazione ritenuta utile per contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale. Il D.Lgs. n. 231/2007 ha esteso le competenze iniziali, limitate al coordinamento in materia di contrasto finanziario al terrorismo, anche alla lotta al riciclaggio.

Congelamento

Sanzione economica consistente nel divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.

Direzione Investigativa Antimafia (DIA)

Organismo investigativo specializzato, a composizione interforze, con competenza su tutto il territorio nazionale. Istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno -

con l. 30 dicembre 1991 n. 410 - ha il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, in tutte le sue espressioni e connessioni, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di associazione di tipo mafioso o, comunque, ricollegabili all'associazione medesima.

Financial Intelligence Unit (FIU)

Unità centrale nazionale che, al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è incaricata di ricevere (e, se consentito, di richiedere), analizzare e trasmettere alle competenti autorità le segnalazioni di informazioni finanziarie, previste da leggi o regolamenti nazionali, relative a presumibili proventi di reato o a ipotesi di finanziamento del terrorismo.

In base alla scelta compiuta dal singolo legislatore nazionale, la FIU può assumere la natura di autorità amministrativa, di struttura specializzata costituita all'interno delle forze di polizia ovvero può essere incardinata nell'ambito dell'Autorità Giudiziaria. In alcuni Stati sono stati adottati modelli misti fra i precedenti.

Finanziamento del terrorismo

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 109/2007, per il finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo; ovvero in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

FIU.NET

Infrastruttura di comunicazione decentrata tra le *Financial Intelligence Unit (FIU)* dell'Unione europea che consente uno scambio strutturato di informazioni su base multilaterale, garantendo standardizzazione applicativa, immediatezza e sicurezza degli scambi.

Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)

Organismo intergovernativo a carattere temporaneo, creato in ambito OCSE, che ha lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale. Le decisioni assunte vengono approvate in sede OCSE. Nel corso del mandato iniziale, affidato nel 1989, ha emanato 40 Raccomandazioni relative all'azione di monitoraggio in materia di riciclaggio, alle quali si sono aggiunte, nei mandati successivi, 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario del terrorismo internazionale. Promuove inoltre la diffusione delle misure antiriciclaggio al di fuori dell'ambito dei paesi membri collaborando con altri organismi internazionali e approfondisce le nuove tendenze e tipologie di riciclaggio.

La denominazione inglese del GAFI è FATF (*Financial Action Task Force*).

Gruppo Egmont

Organismo a carattere informale, costituito nel 1995 da un gruppo di FIU, per sviluppare la cooperazione internazionale e accrescerne i benefici. In seguito al progressivo aumento del numero delle FIU aderenti (120 a dicembre 2010) il Gruppo Egmont si è trasformato in una organizzazione internazionale, con Segretariato a Toronto, in Canada.

Istituti di moneta elettronica (Imel)

Imprese, diverse dalle banche, che svolgono in via esclusiva l'attività di emissione di moneta elettronica (vedi voce). Possono anche svolgere attività connesse e strumentali a quella esercitata in esclusiva e offrire servizi di pagamento. È preclusa loro l'attività di concessione di crediti in qualunque forma.

Lista dei paesi equivalenti

Elenco degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

Tale elenco, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 12 agosto 2008 (G.U. 29 agosto 2008, n. 202), include i seguenti Stati: Argentina; Australia; Brasile; Canada; Giappone; Hong Kong; Messico; Nuova Zelanda; Federazione Russa; Singapore; Stati Uniti d'America; Repubblica del Sudafrica; Svizzera.

La lista include, ai medesimi fini, anche i seguenti territori: Antille Olandesi (territorio d'Oltremare olandese); Aruba (territorio d'Oltremare olandese); Mayotte (collettività d'Oltremare francese); Nuova Caledonia (collettività d'Oltremare francese a statuto speciale); Polinesia francese (collettività d'Oltremare francese); Saint-Pierre e Miquelon (collettività d'Oltremare francese); Wallis e Futuna (collettività d'Oltremare francese).

Mezzi di pagamento

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie

Moneta elettronica

Strumento di pagamento prepagato costituito da un valore monetario che rappresenta un credito nei confronti dell'emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso, accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente. Viene emessa da banche e Istituti di moneta elettronica (vedi voce).

Moneyval (*Select Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures*)

Sottocomitato dell'*European Committee on Crime Problems* del Consiglio d'Europa (CDPC) costituito nel settembre del 1997, opera come organo preposto alle politiche antiriciclaggio nell'ambito del Consiglio - tenendo conto anche delle misure adottate dal GAFI - rivolgendosi ai paesi aderenti specifiche raccomandazioni in materia e sottoponendo al cennato CDPC un rapporto annuale sull'attività svolta. Valuta le misure antiriciclaggio adottate dai paesi aderenti al Consiglio d'Europa, ma non membri del GAFI. Possiede lo *status* di *Associate Member* del GAFI, in qualità di gruppo regionale.

Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV)

Costituito all'interno del Corpo della Guardia di Finanza, opera in prima linea sul fronte della lotta al riciclaggio sia come organismo investigativo di polizia, sia come organo amministrativo di controllo del settore dell'intermediazione finanziaria, unitamente alla Banca d'Italia e alla DIA. Nell'espletamento della propria attività, si avvale dei poteri e delle facoltà che la legge riconosce ai suoi appartenenti con riferimento alla specifica disciplina valutaria, oltre che di quelli propri della materia fiscale.

OFAC (*Office of Foreign Assets Control*)

Agenzia del Dipartimento del tesoro statunitense, costituita sotto gli auspici del Sottosegretario del Tesoro per il terrorismo e l'*intelligence* finanziaria. L'OFAC regola e applica le sanzioni economiche e commerciali disposte, nello svolgimento della politica estera e della sicurezza nazionale, nei confronti di altri Stati, organizzazioni e individui stranieri.

Paesi della Unione europea

Comprendono i 15 paesi che erano membri dell'Unione europea già prima del maggio 2004 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) e i 12 paesi nuovi membri entrati a far parte della UE dopo tale data (Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria).

Paesi e territori a fiscalità privilegiata

Paesi e territori elencati (cosiddetta *"black list"*) nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10 maggio 1999), nei decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 21 novembre 2001 (G.U. n. 273 del 23 novembre 2001) e del 23 gennaio 2002 (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2002), da ultimo modificati dal decreto ministeriale del 27 luglio 2010 (G.U. n.180 del 4 agosto 2010). L'elenco comprende i seguenti paesi: Abu Dhabi, Ajman, Andorra, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi (Sint Maarten - parte Olandese, Bonaire Saint Eustatius e Saba, Curacao), Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Dubai, Ecuador, Filippine, Fuijajrah, Gibilterra, Gibuti (Ex Afar E Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isole Cook, Isole di Man, Isole Marshall, Isole Turks and Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Monaco, Monserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia Francese, Ras El Khaimah, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, San Marino, Sant'Elena, Seychelles, Sharjah, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Umm Al Qaiwain, Uruguay, Vanuatu.

Riciclaggio

L'articolo 648 *bis* del codice penale punisce per il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2007, costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

SGR (Società di gestione del risparmio)

Società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. In particolare, esse sono autorizzate a istituire fondi comuni di investimento, a gestire fondi comuni di propria o altrui istituzione, nonché patrimoni di SICAV, e a prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

SICAV (Società di investimento a capitale variabile)

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti in forma societaria, introdotti nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, ora disciplinati dal Testo unico in materia d'intermediazione finanziaria.

SIM (Società di intermediazione mobiliare)

Società - diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari vigilati - autorizzate alla prestazione di servizi di investimento ai sensi del Testo unico in materia d'intermediazione finanziaria. Per servizi di investimento si intendono le seguenti attività aventi per oggetto strumenti finanziari: la negoziazione per conto proprio e per conto terzi; il collocamento; la gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; la ricezione e la trasmissione di ordini nonché la mediazione.

Le SIM sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Sistema pubblico di connettività (SPC)

Il sistema rappresenta l'evoluzione della preesistente Rete unitaria della pubblica amministrazione ed è volto ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali. Esso consiste in una struttura tecnologica per il collegamento telematico tra le pubbliche amministrazioni, che consente il dialogo e lo scambio di informazioni in condizioni di sicurezza, mediante accesso ai dati e alle procedure residenti nei sistemi informativi automatizzati di ciascun ente.

Società fiduciaria

Società che esercita in forma di impresa l'amministrazione di beni per conto di terzi. Rientrano nel novero delle società fiduciarie due distinte categorie: le cosiddette fiduciarie "statiche", disciplinate dalla l. n. 1966 del 1939, che svolgono attività di amministrazione fiduciaria di beni di terzi in modo conservativo, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico; le cd. fiduciarie "dinamiche", abilitate alla gestione di portafogli di investimento su base individuale congiunta al servizio di intestazione fiduciaria, iscritte nella sezione speciale dell'albo tenuto dalla Consob.

Titolare effettivo

La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. I criteri per l'individuazione del titolare effettivo sono riportati in un allegato tecnico al D.Lgs. n. 231/2007.

Ufficio italiano dei cambi (UIC)

Ente strumentale della Banca d'Italia, con funzioni in materia di contrasto al riciclaggio di denaro, compiti attuativi della gestione delle riserve ufficiali in valuta estera e attività di raccolta di informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero. Il D.Lgs. n. 231/2007 ha disposto, a far tempo dal 1° gennaio 2008, il trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'UIC, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, e la contestuale soppressione dell'Ufficio stesso. Il decreto ha inoltre previsto l'istituzione presso la Banca dell'UIF.